



Assemblea

<p>RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI</p>

<p>ASSEMBLEA</p>

<p>44^a seduta pubblica (antimeridiana) martedì 22 luglio 2008</p>
--

<p>Presidenza del vice presidente Chiti, indi del presidente Schifani</p>

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-65

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 67-86

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 87-121

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 3
LEGNINI (PD)	1, 2
FERRARA (PdL)	1
LONGO (PdL)	2
Verifiche del numero legale	2

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO	3
---	---

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(903) Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (Approvato dalla Camera dei deputati):

INCOSTANTE (PD)	3, 22, 32 e <i>passim</i>
* QUAGLIARIELLO (PdL)	5
ZANDA (PD)	9
VIZZINI (PdL), relatore	10
BERSELLI (PdL), relatore	11, 32
CECCANTI (PD), relatore di minoranza	12
LI GOTTI (IdV), relatore di minoranza	13, 15, 23
ALFANO, ministro della giustizia	15, 18, 32
ADAMO (PD)	19, 20
PARDI (IdV)	22, 25
MARITATI (PD)	23
MARCENARO (PD)	25
CASSON (PD)	26
DELLA MONICA (PD)	28
D'AMBROSIO (PD)	30
CHIURAZZI (PD)	31

PEDICA (IdV)	Pag. 34, 35, 38 e <i>passim</i>
GASBARRI (PD)	40
LANNUTTI (IdV)	60

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 22, 32, 33 e *passim*

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	65
----------------------	----

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 903

Articolo 1 ed emendamenti	67, 68
-------------------------------------	--------

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	87
---	----

CONGEDI E MISSIONI	111
------------------------------	-----

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere	111
--	-----

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	111
--	-----

INTERROGAZIONI

Annunzio	65
Interrogazioni	112

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 9,33.

Sul processo verbale

STIFFONI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 17 luglio.

LEGNINI (*PD*). Ne chiede la votazione, previa verifica del numero legale.

FERRARA (*PdL*). Poiché ciascun senatore può votare solo dalla postazione che gli è stata assegnata, chiede al Presidente di concedere ai senatori che stanno entrando in Aula un tempo sufficiente per raggiungere il proprio posto. (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD*).

LONGO (*PdL*). Chiede per quale motivo sia stata chiesta la votazione del processo verbale, il quale non contiene alcun aspetto controverso. (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ogni senatore può chiedere che il processo verbale venga posto ai voti. Dispone pertanto la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 17 luglio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,01 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(903) Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio la discussione generale.

INCOSTANTE (PD). Nella tradizione del costituzionalismo liberale le prerogative delle più alte cariche dello Stato sono inserite in un sistema bilanciato di pesi e contrappesi e sono disciplinate da norme di rango costituzionale. L'interesse legittimo al sereno svolgimento delle funzioni pubbliche, inoltre, non può essere invocato per derogare al principio costituzionale della parità di trattamento dei cittadini di fronte alla giurisdizione. Pur consentendo di ridimensionare la portata dirompente della norma inserita nel decreto sicurezza che attuava la sospensione indiscriminata per un anno dei processi in corso, il disegno di legge prevede garanzie per il Capo del Governo che sono sconosciute agli ordinamenti dei Paesi democratici e non giovano all'immagine del Parlamento italiano. Considerato il momento di grave crisi, l'opposizione sarebbe stata disponibile per senso di responsabilità istituzionale a discutere delle riforme necessarie all'Italia, ma la maggioranza continua ad essere assillata dai problemi giudiziari del *Premier* e rischia di deludere le speranze che gli stessi elettori hanno riposto nel centrodestra. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

QUAGLIARIELLO (PdL). Ripetendo che il legislatore è stato mobilitato per difendere gli interessi di una sola persona, l'opposizione dimentica le accuse infondate e i numerosi procedimenti intentati contro il Presidente del Consiglio dopo il suo ingresso in politica. In tutti i Paesi occidentali sono previste tutele per l'Esecutivo onde evitare i contraccolpi delle iniziative giudiziarie, mentre nell'ordinamento italiano la soppres-

sione dell'immunità parlamentare ha squilibrato il rapporto tra i poteri dello Stato. Il provvedimento in esame affronta un problema strutturale grave, che ha radici profonde nella storia nazionale e deve essere risolto affinché l'Italia divenga un Paese normale: la tradizionale debolezza della politica italiana, dovuta anche ad una percezione diffusa della illegittimità del potere. Occorre disinnescare un conflitto tra il potere politico e una minoranza di magistratura militante che tenta sistematicamente di delegittimare il presidente Berlusconi e di rovesciare per via giudiziaria i risultati delle elezioni politiche. Il lodo Alfano segna dunque una svolta, che conclude la lunga transizione italiana e aiuta l'opposizione a liberarsi dal complesso di superiorità morale. Alcuni costituzionalisti hanno riconosciuto che il disegno di legge rafforza la Costituzione e la maggioranza, che peraltro non ha approfittato delle disavventure giudiziarie dei leader del centrosinistra, ne rivendicherà con orgoglio l'approvazione. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Molte congratulazioni*).

ZANDA (PD). L'intervento del senatore Quagliariello non ha alcuna attinenza con la corruzione in atti giudiziari. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut. Commenti dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

VIZZINI, *relatore*. Anche alcuni esponenti dell'opposizione hanno riconosciuto che la previsione di uno scudo per tutelare da incursioni giudiziarie le più alte cariche pubbliche, legittimate dalla sovranità popolare, non è estranea alla logica liberale del bilanciamento dei poteri e degli interessi, soprattutto in un ordinamento che afferma l'autonomia della magistratura. Il lodo Alfano, prevedendo la sospensione dei procedimenti senza valutazione di merito e per una sola legislatura, è una tutela meno rafforzata dell'autorizzazione a procedere, che pure è prevista per i parlamentari europei. Anche l'opposizione riconosce l'esistenza di un cortocircuito nei rapporti tra politica e magistratura e la maggioranza non permetterà che a farne le spese sia il presidente Berlusconi. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

BERSELLI, *relatore*. Il provvedimento è stato pensato nell'interesse non di uno schieramento politico, ma di tutti i cittadini italiani, in quanto volto a restituire ai poteri Esecutivo e Legislativo una vera e piena autonomia dall'ordine giudiziario, messa purtroppo in discussione da tante improvvise iniziative giudiziarie che si sono sovente risolte in illegittime invasioni di campo. Esprime il convincimento che il Partito Democratico avrebbe senz'altro condiviso la misura se non fosse stato condizionato dal suo partito alleato di orientamento giustizialista. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

CECCANTI, *relatore di minoranza*. Il dibattito svolto ha testimoniato il permanere di tre gravi errori che rendono il provvedimento sbagliato e non condivisibile. L'introduzione di uno scudo giudiziario a tutela delle

più alte cariche dello Stato dovrebbe infatti avvenire mediante l'adozione di un percorso di revisione costituzionale e non già attraverso una mera legge ordinaria. Le modalità di protezione individuate, inoltre, danno vita ad un privilegio e non ad una mera prerogativa, dal momento che i meccanismi sono automatici e deresponsabilizzanti rispetto a quelli dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, che prevedono al contrario decisioni discrezionali e assunte di volta in volta dalle Camere, che se ne assumono la responsabilità. Il provvedimento, poi, assembla irragionevolmente in un'unica categoria quattro diverse figure istituzionali e non estende l'istituto della protezione agli altri membri degli organi collegiali. Conclude rilevando che la cancellazione dell'autorizzazione a procedere è stata disposta una volta preso atto che l'istituto, pensato dai Padri costituenti in un quadro di equilibrio tra poteri, aveva subito nel corso degli anni forzature tali da renderlo incompatibile con i principi costituzionali. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

Presidenza del presidente SCHIFANI

LI GOTTI, *relatore di minoranza*. L'affermazione del senatore Gasparri, secondo cui il provvedimento metterebbe in linea il nostro ordinamento con gli altri Stati europei, è sbagliata in quanto nelle moderne democrazie occidentali il Capo dell'Esecutivo e i Ministri possono essere chiamati in sede civile e penale a rispondere per i reati extrafunzionali commessi. Il disegno di legge non è inoltre condivisibile nella parte in cui sembra introdurre surrettiziamente, attraverso il richiamo all'articolo 392 del codice di procedura penale, la sospensione non solo dei processi, ma anche dei procedimenti e, quindi, delle indagini, così come è censurabile che la possibilità di rinuncia alla sospensione non sia irrevocabile. Il provvedimento, infine, rischia di ingenerare problemi sulla decorrenza dei tempi di prescrizione dei processi (che, a conclusione del mandato istituzionale del soggetto coinvolto, dovranno sicuramente partire da zero, essendo nel frattempo cambiati i giudici) e di non tutelare adeguatamente la parte danneggiata, la quale, una volta trasferita l'azione in sede civile, non potrà utilizzare le prove acquisite nel corso del processo penale sospeso. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

ALFANO, *ministro della giustizia*. Nel ringraziare il Senato per l'approfondito e proficuo dibattito svolto, ribadisce che il provvedimento rispetta pienamente i rilievi formulati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2004, la quale ha stabilito che il sereno svolgimento delle funzioni delle più alte cariche dello Stato rappresenta un interesse apprezzabile dell'ordinamento, tale da poter essere tutelato in armonia con i principi costituzionali e anche attraverso l'istituto della sospensione dei pro-

cessi. Il diritto comparato attesta inoltre che i meccanismi di protezione delle più alte cariche dello Stato sono presenti in diversi ordinamenti stranieri, sotto forma di autorizzazione a procedere e di sospensione dei processi. Quanto al testo del provvedimento, esso è corretto ed equilibrato laddove riconosce la prerogativa a favore di cariche istituzionali omogenee, in ragione della fonte di investitura e della funzione svolta, e prevede che la sospensione operi unicamente nei confronti del processo e non già anche delle indagini, così evitando la paralisi dell'attività processuale e salvaguardando il diritto all'acquisizione delle prove. Quanto alla decorrenza dei tempi di prescrizione, assicura che la sospensione determina una stasi solo temporanea del processo e sono inoltre da accogliersi con favore le disposizioni a tutela della parte danneggiata, la quale potrà trasferire l'azione in sede civile, dove sarà trattata con priorità rispetto alle altre cause. Le critiche dell'opposizione, secondo cui il provvedimento sarebbe stato trattato con un'urgenza eccessiva e sospetta, sono da rigettarsi: il disegno di legge ha infatti seguito i normali tempi di legiferazione e il Governo non gli ha riconosciuto una particolare priorità, concentrando anzi la propria attenzione sulla manovra finanziaria, anticipata nel mese di luglio. Conclude preannunciando la volontà del Governo di riformare con urgenza l'intero settore della giustizia, a cominciare dalla giustizia civile e dai processi penali che hanno tempi di svolgimento troppo lunghi, ed auspica la collaborazione da parte dei partiti di opposizione. (*Vivi, reiterati, prolungati applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni. Proteste dal Gruppo PD*).

ADAMO (PD). Avanza la proposta di non passaggio all'esame degli articoli, occorrendo valutare con attenzione l'opportunità di introdurre la disciplina in oggetto con legge ordinaria anziché costituzionale, in quanto essa tende a ridisegnare l'assetto degli equilibri tra i poteri dello Stato. È evidente, ad esempio, che per effetto della normativa proposta il Presidente del Consiglio verrebbe a trovarsi in una posizione protetta diversamente dai Ministri e dai parlamentari. Le materie della giustizia e delle immunità meritano un approfondimento e un intervento riformatore, il quale deve tuttavia avvenire coerentemente con i principi costituzionali e in un quadro di armonia, e non con leggi *ad personam* esecutive dei *diktat* del Presidente del Consiglio. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PARDI (IdV). Aderisce alla richiesta di non passaggio all'esame degli articoli avanzata dalla senatrice Adamo.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge la proposta di non passaggio all'esame degli articoli avanzata dalla senatrice Adamo.

MARCENARO (PD). Il suo voto favorevole alla proposta di non passaggio agli articoli non è stato segnalato dal dispositivo elettronico di votazione.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati e dei relativi emendamenti.

LI GOTTI (*IdV*). L'emendamento 1.5, di grande importanza, introduce una corsia preferenziale finalizzata a dare rapida conclusione ai processi riguardanti le alte cariche dello Stato. L'emendamento 1.47 dispone che la prescrizione riprenda il suo corso dalla data di fissazione della prima udienza successiva alla sospensione, preserva la validità e l'efficacia degli atti compiuti e dei documenti acquisiti prima della sospensione e sospende la prescrizione per tutta la durata della rinnovazione delle prove che venga eventualmente richiesta dalle parti. L'emendamento 1.17 sopprime l'erroneo riferimento all'articolo 392 del codice di procedura penale, in materia di incidente probatorio, che potrebbe indurre a ritenere che la sospensione si applichi anche alla fase delle indagini preliminari.

MARITATI (*PD*). Negli interventi dei senatori di centrodestra si evidenzia un preoccupante disinteresse per l'accertamento giudiziario della verità dei fatti contestati ad esponenti politici di primo piano e un intollerabile fastidio nei confronti della magistratura. È invece interesse del Paese sapere con certezza e in tempi brevi se il Presidente del Consiglio sia o meno responsabile dei gravi addebiti che gli vengono mossi, riconoscendo la responsabilità dei magistrati qualora le accuse si dimostrassero palesemente infondate o avventate: per questo sottolinea l'importanza dell'emendamento 1.5 che assicura priorità assoluta ai processi concernenti le alte cariche dello Stato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PARDI (*IdV*). L'emendamento 1.55 esclude dalla sospensione i processi relativi ai reati di natura corruttiva e ai delitti contro l'amministrazione della giustizia e l'ordine pubblico, dal momento che in casi del genere la stessa gravità delle accuse pendenti minerebbe il sereno svolgimento delle funzioni istituzionali.

CASSON (*PD*). Il disegno di legge in esame prevede una normativa che non ha eguali negli altri Paesi democratici, finalizzata unicamente alla salvaguardia della posizione processuale di Silvio Berlusconi e non giustificabile alla luce della sentenza costituzionale n. 24 del 2004. L'emendamento 1.17, eliminando il riferimento all'articolo 392 del codice di procedura penale, intende chiarire, al di là di ogni possibile interpretazione estensiva, che la sospensione non riguarda anche la fase delle indagini preliminari e auspica almeno una presa di posizione chiara da parte del Governo sul punto. Altre proposte emendative mirano a colmare lacune a proposito della validità degli atti compiuti, dei documenti acquisiti e delle prove assunte prima della sospensione del processo e dell'irrevocabilità della rinuncia alla sospensione del processo. L'emendamento 1.23, infine, escludendo dall'applicazione della norma il Presidente della Repubblica e i Presidenti delle Camere, invita la maggioranza ad abbando-

nare ogni atteggiamento farisaico e ad ammettere che il provvedimento in esame ha il solo scopo di venire incontro alle esigenze processuali di Silvio Berlusconi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DELLA MONICA (*PD*). L'emendamento 1.5 stabilisce una corsia preferenziale per i processi relativi alle alte cariche dello Stato. L'emendamento 1.8 esclude la sospensione dei processi per alcuni reati comuni particolarmente odiosi, come la violenza sessuale o i maltrattamenti in famiglia. L'emendamento 1.25 limita la sospensione ai soli processi penali per i quali l'informazione di garanzia o l'avviso di conclusione delle indagini preliminari sono stati ricevuti dopo l'assunzione della carica o della funzione. L'emendamento 1.19, infine, fa riprendere il corso della prescrizione dalla data di fissazione della prima udienza successiva alla causa di sospensione, e non alla mera cessazione di tale causa, evitando così che il trascorrere dei tempi tecnici necessari a riavviare il processo porti alla prescrizione del reato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'AMBROSIO (*PD*). La disponibilità alla collaborazione, dimostrata ad esempio nel lavoro in Commissione sul cosiddetto pacchetto sicurezza, non è stata accolta dalla maggioranza, come dimostrano l'urgenza e la pervicacia con cui si appresta a votare il presente disegno di legge. Appare dunque inutile illustrare gli emendamenti presentati, che certamente verranno respinti, mentre è opportuno evidenziare che la Corte costituzionale non ha affatto autorizzato il legislatore ad intervenire in una materia così delicata con legge ordinaria. La rinunciabilità della sospensione, inoltre, rende palese che il disegno di legge non propone una garanzia finalizzata a tutelare un bene pubblico, ma un privilegio posto a vantaggio della situazione processuale del Presidente del Consiglio. L'istituto dell'autorizzazione a procedere, di cui pure in passato è stato fatto abuso, aveva fondamenti ben diversi, in quanto sottoponeva l'immunità ad una deliberazione parlamentare e alla presenza del cosiddetto *fumus persecutionis*. Il meccanismo della sospensione automatica previsto dal disegno di legge in esame, invece, rappresenta un caso unico, che non ha eguali in nessun altro Stato democratico. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

CHIURAZZI (*PD*). Illustra l'emendamento 1.13, volto a specificare che la sospensione dei processi non è reiterabile in caso di successiva investitura in altra carica o funzione nella medesima o in altra legislatura.

BERSELLI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALFANO, *ministro della giustizia*. Esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.24 è stato ritirato.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD) e dal senatore PEDICA (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 1.32, 1.22, 1.37, 1.7, 1.23, 1.38, 1.34, 1.36, 1.40 e 1.33. Il Senato respinge gli emendamenti 1.5, 1.35 e 1.39.

GASBARRI (PD). Segnala irregolarità nello svolgimento delle operazioni di voto.

INCOStANTE (PD). Chiede al Presidente di invitare i senatori Segretari ad un maggior controllo della regolarità delle operazioni di voto.

PRESIDENTE. Assicura che sarà garantito tale controllo.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD) e dai senatori PEDICA (IdV) e LANNUTTI (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 1.25, 1.6, 1.8, 1.9, 1.45, 1.2, 1.43, 1.44, 1.27, 1.46, 1.17, 1.28, 1.47, 1.11, 1.12, 1.29, 1.19, 1.48, 1.30, 1.49, 1.13, 1.21, 1.14, 1.52, 1.58, 1.54, 1.42, 1.59 e 1.57. Il Senato respinge i restanti emendamenti. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ricorda che le dichiarazioni di voto e la votazione finale avranno luogo a partire dalle ore 19, con diretta televisiva. Rinvia pertanto il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana. Ricorda che nel pomeriggio si riunirà la Conferenza dei Capi-gruppo e convoca la seduta pomeridiana dell'Aula per le ore 18.

Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. *Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,17.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).
Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 17 luglio.

Sul processo verbale

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

FERRARA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*PdL*). Signor Presidente, soltanto da pochi giorni è stato introdotto l'obbligo di votare con la tessera dal proprio posto. Questa è la prima votazione che si svolge nella giornata odierna. Pertanto, i colleghi che arrivano hanno certamente grande difficoltà a trovare la postazione dalla quale votare. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Lei sa che sono a disposizione soltanto pochi posti dai quali si può votare utilizzando la propria tessera senza che vi sia la necessità di un riconoscimento del posto di appartenenza. Le raccomandiamo quindi, anche se siamo sicuri che opererà in tal senso, una certa prudenza nell'osservare i tempi necessari ad effettuare la prima votazione, che registra la difficoltà dei colleghi che via via entrano in Aula ad esprimere doverosamente il proprio voto affermando la presenza del numero legale in Aula. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. La Presidenza farà in modo di garantire che tutti possano votare e quindi che tutti possano raggiungere il luogo in cui inserire la tessera per il voto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

LONGO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (*PdL*). Signor Presidente, siccome sono nuovo di questo nobile consesso vorrei capire su cosa si sta votando esattamente. (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Sul processo verbale, senatore Longo.

LONGO (*PdL*). Non ho ascoltato alcuna notazione negativa al riguardo.

PRESIDENTE. Non c'è bisogno di questo.

LONGO (*PdL*). Si può dunque votare il processo verbale a prescindere da contestazioni?

PRESIDENTE. Esattamente. A prescindere da contestazioni, si può chiedere di mettere in votazione il processo verbale, così come ha fatto il senatore Legnini. E la Presidenza, avendo la richiesta di verifica del numero legale il prescritto appoggio, non può che procedere.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, faccia votare!

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Colleghi, la seduta è ripresa.

Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 10,01*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(903) Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*ore 10,01*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 903, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno integrato le relazioni scritte, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Incostante. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signor Presidente, colleghi, nel provvedimento in esame, benché si provveda alla sospensione dei processi riferiti alle alte cariche dello Stato ... (*Brusì*).

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, mi scusi se la interrompo.

Invito l'Aula ad un minimo di attenzione per permettere alla collega di parlare.

INCOSTANTE (*PD*). Nel provvedimento in esame, benché si provveda alla sospensione dei processi riferiti alle alte cariche dello Stato,

non vi è dubbio che si sta intervenendo sulle prerogative costituzionali poste a tutela del libero esercizio delle funzioni pubbliche di natura politica, funzioni che, nella tradizione del costituzionalismo liberale, trovano nel testo costituzionale la loro fonte di legittimità e di disciplina.

Ora, è innegabile che queste cariche e funzioni costituzionali sono regolate nelle loro prerogative da fonti di rango costituzionale, così come gli articoli 90, 96 e 68.

Come ha detto la Corte, per questo provvedimento si invoca un interesse legittimo: il sereno svolgimento delle funzioni che ineriscono alle alte cariche dello Stato. Questo principio, però, non può essere usato per legiferare contro alcuni principi fondamentali dello Stato di diritto e dell'ordinamento repubblicano. Uno di questi è il principio di parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, che è regolato da norme costituzionali. Per la stessa ragione, cari colleghi, questo stesso principio, per essere derogato, non può non vedere che previsioni di tipo costituzionale. Anche l'uguaglianza dei cittadini e il diritto alla tutela della giurisdizione dovrebbero essere sottratti dal peso, dai numeri e dalla «tirannia di una maggioranza», evitando che questa possa ampliare privilegi costituzionali solo appoggiandosi su una parte politica.

Inoltre, il regime stesso delle immunità delinea forme di tutela particolari, interviene nei diversi equilibri tra i diversi organi, i loro poteri e, quindi, nel concreto sistema di pesi e contrappesi. Tutto ciò rende abbastanza evidenti le ragioni per cui sarebbe stata necessaria una revisione attenta, meditata, bilanciata di norme costituzionali.

Quanto alla vulgata degli altri Paesi, è meglio chiarire subito che nessun Primo ministro di nessun Paese democratico ha questo tipo di privilegi o gode di questo tipo di regole: dove vi è una previsione, è solo per il Capo dello Stato e sempre mediante Costituzione; perfino nella monarchia costituzionale che dispone la tutela assoluta del sovrano ciò avviene tramite legge costituzionale.

Il presente provvedimento da un lato ha bloccato l'obbrobrio del bloccaprocessi, ma non evita di produrre gravi ferite al nostro ordinamento.

Ora, però, vorrei soffermarmi su un aspetto più politico perché questo è sostanza. Il provvedimento, per i modi, i tempi e le forme politiche e legislative con cui è stato adottato, non sta dando una bella immagine del nostro Parlamento e, permettetemi di dire, non giova nemmeno all'immagine e al profilo istituzionale di un Presidente del Consiglio in carica agli occhi degli italiani che l'hanno votato, ma anche di quelli che non l'hanno votato, che però danno senso e valore alle cariche istituzionali, anche se ne contrastano le opzioni politiche, e che vorrebbero che l'Italia fosse un Paese normale che esca dall'assillo delle vicende personali del Presidente del Consiglio come assoluta priorità.

Questo assillo ha visto scrivere una brutta pagina: l'emendamento sicurezza e la lettura della lettera del Presidente del Consiglio inviata al Senato per informarci delle sue vicende legali e delle sue decisioni con i suoi legali. Proviamo per un attimo, cari colleghi, ad immaginare questo film

con un altro Presidente del Consiglio. Provate ad immaginare la contrarietà della sua maggioranza, la reazione dell'opposizione e dell'opinione pubblica.

Ecco, attenzione: non sottovalutiamo, colleghi della maggioranza, il patrimonio democratico delle nostre istituzioni! I principi democratici dello Stato di diritto appartengono a tutti, maggioranza e opposizione, appartengono a una comunità, allo Stato liberale ed è bene porre attenzione perché sento troppa sottovalutazione. Si parla di settembre per riprendere la politica e riprendere forse e non si sa bene come il dialogo, ma di strappo in strappo la tela può sfuggire di mano e con questi atteggiamenti voi bloccate l'Italia, impedito il dialogo per il bene del Paese, inchiodate tutti allo stesso copione: pro o contro Berlusconi, Berlusconi contro i giudici, Berlusconi e i suoi processi e i suoi interessi.

L'Italia era stanca e forse per questo, a mio avviso sbagliando politicamente, una maggioranza l'ha votata, anche per provare a ripartire. Ma oggi è ancora più stanca e il nostro tentativo in campagna elettorale di sganciarsi dal dilemma pro o contro Berlusconi è fatto non per compiacere il Presidente, ma per discutere, anche contrapponendosi, di fronte al Paese.

La stessa questione del dialogo non è certo avanzata per buonismo, ma per il senso alto che abbiamo delle istituzioni repubblicane, del Governo, della funzione dell'opposizione. Siamo consapevoli della grave crisi politica, istituzionale, sociale ed economica che attraversa il Paese. E invece qui siamo ancora una volta costretti a parlare dei suoi processi.

Caro Presidente, lei sta perdendo davvero un'occasione, ma quello che è più grave è che la sta facendo perdere al Paese, non tanto alla maggioranza e all'opposizione. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quagliariello. Ne ha facoltà.

* QUAGLIARIELLO (*PdL*). Signor Presidente, colleghi senatori, signor Ministro, signori del Governo, nel dibattito che si è sviluppato fuori dalle mura di quest'Aula sul provvedimento oggi in discussione, un argomento è stato utilizzato dagli oppositori più di ogni altro. Si è detto: si sta mobilitando il legislatore per l'interesse di uno solo (l'abbiamo sentito anche poco fa), di fronte ai grandi problemi del Paese si privilegia il tentativo di risolvere i guai giudiziari di Silvio Berlusconi.

Puntualmente, questo stesso *refrain* è stato riproposto anche in Senato, fin dal dibattito che ha preceduto la formazione dell'ordine del giorno.

Per smentire questo che è ormai divenuto un vero e proprio luogo comune, si potrebbe ricordare cosa è accaduto in questi 14 anni. Si potrebbero ricordare, tanto per fermarci al 2006, i 94 procedimenti penali intentati contro Berlusconi e il suo gruppo imprenditoriale, tutti avviati successivamente alla scelta di entrare in politica, e i numerosi processi celebrati contro di lui, conclusi tutti con l'assoluzione e uno solo per prescrizione. Si potrebbero ricordare – e sono ancora dati di due anni fa – i 487 accessi

della polizia giudiziaria, le oltre 2.000 udienze, i 789 magistrati schierati, per non parlare delle rogatorie internazionali, più numerose di quelle attivate contro la mafia negli ultimi trent'anni. Tutto, lo ribadisco, senza che una sola accusa a carico di Berlusconi abbia retto alla prova del giudizio definitivo. Sicché viene il dubbio che, piuttosto che dell'interesse di uno solo, facendo una doverosa empatia, si potrebbe legittimamente parlare della esasperazione di uno solo.

Ancora, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, ci si potrebbe riferire allo squilibrio che nel nostro ordinamento è stato determinato dall'abolizione dell'immunità parlamentare, non a caso prevista dai Padri costituenti, nell'ambito di un sistema di pesi e contrappesi pensato affinché, tra l'espressione della sovranità popolare e le legittime determinazioni del potere giudiziario, non si creassero zone di tensione istituzionale, destinate a sfociare in conflitti tra i poteri dello Stato.

Ci si potrebbe infine riferire al contesto occidentale, laddove, seppure in forme diverse, è sempre presente l'esigenza di tutelare quanti operano dalla parte dell'Esecutivo, affinché il Governo in carica non abbia a subire, nel corso del suo mandato, i contraccolpi di iniziative giudiziarie, che possono essere rimandate ad una fase nella quale vi sia la serenità istituzionale indispensabile per la legittimità stessa del giudizio.

Ci si potrebbe riferire a tutto ciò e anche a molto altro, ma si rimarrebbe in un'ottica in fin dei conti contingente. Invece, ne siamo convinti, il provvedimento oggi al nostro esame investe un problema che ha attraversato la storia d'Italia assai più in profondità e al quale è legata quella peculiare debolezza della politica del nostro Paese, che è stata rilevata da storici, sociologi, politologi italiani e stranieri, fino a costituire un tipico tema di investigazione da parte delle scienze sociali.

Mi riferisco all'illegittimità del potere politico. Al fatto che, in Italia, l'esercizio del potere è sempre stato avvertito, in fondo, come un'usurpazione.

Per questa ragione la classe politica, e la stessa nozione di cittadinanza, da un canto hanno scontato un atteggiamento di sudditanza nei periodi in cui veniva percepita la forza del potere, dall'altro un'ingiustificata e spietata crudeltà quando esso ha dato segni di cedimento. Sicché la lotta politica delle opposizioni, invece di svolgersi sul terreno del confronto tra idee e programmi, ha teso piuttosto a sfruttare questo diffuso sentimento di illegittimità e a creare le premesse affinché, con la caduta di un potente, si potesse aprire un nuovo capitolo della vicenda politica italiana.

Si potrebbe risalire fino alle origini della nostra storia nazionale, ma fermandoci al periodo repubblicano, credo non si possa ritenere un caso se il nostro principale *national builder*, colui che ha salvato il Paese dalla crisi della guerra, dal disastro del fascismo e dal comunismo incombente – mi riferisco ad Alcide De Gasperi – è stato trattato in vita come un anti-italiano e ricordato sui libri di storia, fino a pochi anni fa, come un servo degli americani. Non è un caso se uno statista di razza come Amintore Fanfani è stato a lungo rappresentato come un dittatore in erba. E non è neppure un caso che il grido di rivolta di Aldo Moro, quel «non ci fa-

remo processare» pronunciato in un'Aula parlamentare, non è stato in grado di evitargli quel processo popolare che ha tragicamente messo fine alla sua esistenza. Non è un caso, infine, se un uomo politico che ha segnato una pagina della storia di questo Paese, parlo di Bettino Craxi, ha dovuto concludere i suoi giorni in esilio e nemmeno evidenti ragioni umanitarie sono bastate a evitargli questa fine.

Non si tratta, colleghi, di coincidenze. E quel che ancora più dovrebbe far riflettere è che tutte le persone che ho citato, differenti per propensioni umane, stile politico e ideali, hanno poi ricevuto riabilitazioni postume, anche da parte dei loro avversari, come se per poter giungere a giudizi politici più equi che non provochino la catena di eventi drammatici che ha segnato la prima parte della nostra storia repubblicana, fosse comunque necessaria la sconfitta, consumata attraverso la diffusa sensazione di illegittimità del potere fin lì esercitato.

È questo il problema di fondo che appartiene a tutta la nostra storia e a tutti noi, un problema che dobbiamo risolvere se vogliamo far diventare l'Italia un Paese veramente normale, come tanti illustri esponenti dell'opposizione hanno scritto nei loro libri. Per far questo è indispensabile disinnescare il conflitto tra il potere politico e quella piccola minoranza della magistratura che interpreta il suo ruolo essenzialmente come militanza.

Agli esordi della storia repubblicana, lo aveva capito, e meglio di altri, Palmiro Togliatti. Basta ripercorrere i lavori dell'Assemblea costituente per rendersi conto dell'importanza che egli attribuiva all'autonomia della politica nei confronti di possibili invadenze del potere giudiziario e del perché, per raggiungere tale obiettivo, sarebbe stato necessario fuoriuscire da una visione rigida e libresca della divisione dei poteri.

Poi, negli anni seguenti, man mano che la guerra fredda si andava sedimentando e per parte dell'opposizione di sinistra, in particolare per il partito comunista, si allontanava sempre più la prospettiva di condividere il Governo, le cose cambiarono. La magistratura cominciò ad essere intesa come una delle casematte gramsciane da conquistare per derivarne il controllo sullo Stato. Tale programma può essere ricostruito attraverso i documenti ma non fu mai messo in atto. Fino alla caduta del Muro, infatti, la magistratura ha costituito un ingrediente di quell'equilibrio consociativo – sia detto senza che a tale termine venga assegnato alcun significato spregiativo – che ha consentito comunque al nostro Paese di progredire. Le cose sono cambiate dopo il 1989, quando i freni determinati dalla situazione internazionale sono venuti meno e, allo stesso tempo, la forza dei partiti che fino ad allora avevano guidato e moderato i processi politici si è drammaticamente rivelata illusoria.

Da quel momento in poi si sono aperte due competizioni: una tra il potere politico ed il potere giudiziario; l'altra, tutta interna al potere giudiziario, tra una minoranza combattente e militante e la larga maggioranza di magistrati che ha continuato ad intendere i suoi compiti come servizio nei confronti dello Stato.

Queste due competizioni hanno segnato in profondità la transizione italiana, che, anche per questo, si è prolungata per 14 lunghi anni. La sto-

ria di tre elezioni vinte dal centrodestra e del sistematico tentativo di delegittimare quelle vittorie passa anche dalla comprensione di questi due conflitti.

Allo stesso modo essi hanno bloccato a lungo il rinnovamento delle forze politiche e la possibilità di ultimare un percorso più complessivo di revisione delle istituzioni dello Stato. Entrambi questi processi infatti, per potersi compiere, hanno bisogno di un'ineludibile condizione preliminare: che tutti gli attori politici sappiano che un risultato elettorale è definitivo fino alla successiva elezione perché un assetto politico non può essere sconvolto da un momento all'altro da una iniziativa giudiziaria. Oggi tanta acqua è passata sotto i ponti; tanti luoghi comuni sono stati ridimensionati. È necessario per questo voltare pagina. Il provvedimento di cui stiamo discutendo serve a questo fine. E serve a tutti.

Rischierò di apparire paradossale ed inopportuno, ma non intendo rinunciare ad affermare ciò che penso. Il lodo serve anche e soprattutto alla sinistra per liberarsi da quella sindrome di superiorità morale (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*) che è parte della sua storia e che le ha causato una perdita secca di laicità, a lungo scontata. Si tratta di un virus, ancora presente nella vita politica italiana, rispetto al quale la sinistra non ha ancora sviluppato anticorpi sufficientemente forti.

Il presidente Finocchiaro sa quanta considerazione nutro nei confronti delle sue analisi, pur condividendole assai raramente. Trovo in esse motivi di riflessione e di doveroso approfondimento. Ma non riesco proprio a comprendere come si possa credere davvero che sia possibile una vita politico-istituzionale normale, in un Paese che ha alle spalle la storia che ha, in presenza di una anche solo possibile condanna in primo grado di colui che ha ricevuto dal popolo la legittimità a governare. L'affermazione secondo la quale la vita politica italiana potrebbe continuare a svolgersi seguendo un processo fisiologico o è ipocrita o è irresponsabile. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

Suvvia, presidente Finocchiaro, non si è stati neppure in grado di controllare gli effetti di una manifestazione di piazza, in una situazione tutto sommato tranquilla. Si sono dovuti fare i conti con gli insulti nei confronti delle massime cariche istituzionali e delle massime autorità spirituali. Ci si è dovuti scusare nelle Aule di questo Parlamento. Non è difficile immaginare quale tensione sarebbe chiamata a sopportare quella sinistra che tenta di rinnovarsi in presenza di un lacerante conflitto tra due legittimità concorrenti, quelle dell'autorità giudiziaria e quella che deriva dalla sovranità popolare. Anche per queste ragioni, il provvedimento rappresenta una svolta. Segna la fine di antichi complessi e di egemonie, il cui perdurare impedirebbe al Paese di evolvere verso la normalità.

Signor Presidente, colleghi senatori, signor Ministro, abbiamo letto in queste settimane l'appello di un centinaio di costituzionalisti, alcuni dei quali ex presidenti di quella Corte costituzionale, ai cui dettami il testo in esame si attiene con scrupolo e rigore. È un buon segno che all'appello di questi studiosi, che a lungo hanno ritenuto di possedere in via esclusiva l'interpretazione autentica del dettato costituzionale e di poter parlare a

nome della legittimità della Carta, si sia contrapposto un altro documento di 40 costituzionalisti, che hanno detto di non essere d'accordo, che hanno ritenuto questo provvedimento un rafforzamento dei principi fondamentali della Costituzione del 48. Chi conosce le dinamiche di quegli ambienti sa quanto è stato difficile; sa che anche questa rappresenta una piccola grande svolta, che potrebbe liberare il dibattito da rendite di posizione che ne inficiano la laicità.

Per tutte queste ragioni, a quanti ci hanno chiesto, in Aula e fuori, come spiegheremo agli italiani la scelta di privilegiare questo come uno dei primi provvedimenti della legislatura assieme all'intervento incisivo sull'ICI, sui rifiuti, sulla sicurezza e via di questo passo, rispondiamo che rivendicheremo questa azione a testa alta. Anzi, ne siamo orgogliosi. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

Abbiamo contribuito, con l'aiuto discreto ma decisivo delle massime istituzioni dello Stato, a preservare la legislatura che si sta aprendo dai veleni che fin qui hanno impedito di chiudere la transizione e a creare uno spazio per poter operare in una situazione di difficoltà internazionale ed essere giudicati per quel che sapremo o non sapremo fare. Abbiamo creato un'opportunità che l'opposizione potrà sfruttare per cercare di sconfiggerci, rinunciando ad ogni mito di cambiamento palinogenetico e convincendo gli italiani di avere più idee e più strumenti per governare questo Paese; oppure, provando a succederci sfruttando l'opera di risanamento, se questa ci riuscirà, così come Tony Blair seppe fare dopo un lungo periodo di permanenza della destra al Governo del suo Paese.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, laddove esiste la responsabilità è più facile tenere in vita gli ideali, evitando che questi si tramutino in ideologismi. Non molto tempo fa abbiamo difeso, anche contro i direttori dei giornali della nostra area, il diritto alla riservatezza dei nostri avversari, gli onorevoli D'Alema e Fassino, perché abbiamo scorto allora i germi di un imbarbarimento della vita politica. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*). Non ci sbagliavamo; oggi che abbiamo responsabilità di Governo abbiamo il dovere di tradurre in scelte concrete le idealità cui siamo rimasti fedeli senza calcoli di convenienza, anche quando ci avrebbe fatto comodo sostenere il contrario, per chiarire al Paese da quanti conflitti di interesse più occulti, e per questo più pericolosi di quello troppo spesso additato ad esempio, sia attraversata la realtà politica.

La modernizzazione di questo Paese e il successo di questa maggioranza passa anche da questa maturità di intervento e da questa responsabilità. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Molte congratulazioni*).

ZANDA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori solo per dire che ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del senatore Quagliariello e ho una domanda da fare, che riguarda proprio

il tema di cui stiamo discutendo: ma che c'entra, senatore Quagliariello, la sua argomentazione con la corruzione in atti giudiziari? Vorrei sapere cosa c'entra. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut. Commenti dal Gruppo PdL.*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vizzini.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, poche parole per ringraziare innanzi tutto i colleghi intervenuti nel dibattito, che ha avuto anche toni accesi ma che complessivamente ha registrato una serie di ragionamenti pacati, che, pur su opinioni divergenti, hanno consentito di parlare concretamente del problema di fronte a noi.

Ho ascoltato con attenzione gli interventi e, indipendentemente dalle conclusioni cui egli è arrivato, credo di ritrovarmi in una frase pronunciata nell'Aula dal senatore Tonini, quando ieri sera ha detto: «Intendiamoci bene: in un ordinamento costituzionale come il nostro, che afferma la piena e totale autonomia della magistratura, sia giudicante sia requirente, la previsione di uno scudo a tutela delle funzioni espressione della sovranità popolare contro eventuali abusi dell'esercizio dell'azione penale è tutt'altro che estranea alla logica liberale dei pesi e contrappesi, di *checks and balances*, che ispira la nostra Carta costituzionale». Queste stesse affermazioni avevo avuto modo di fare io stesso nella relazione introduttiva, ovviamente arrivando poi a conclusioni differenti nel ragionamento, ma in merito vorrei fare qualche osservazione.

Il ragionamento sullo scudo riporta il dibattito sull'autorizzazione a procedere che fu eliminata nel 1993. Forse sarebbe giusto ricordare ai colleghi che non erano in Parlamento e che non parteciparono a quella fase convulsa della vita politica italiana che l'istituto dell'autorizzazione a procedere in giudizio fu abolito dopo che la Camera dei deputati si permise di non concedere l'autorizzazione a procedere per corruzione e concussione nei confronti dell'onorevole Bettino Craxi, per il quale venne concessa – se la memoria non m'inganna – soltanto l'autorizzazione a procedere per il reato di violazione della legge sul finanziamento dei partiti. Sulla spinta di quel voto della Camera, che provocò addirittura le dimissioni di tre Ministri che erano stati nominati il giorno prima, due dei quali erano il professor Barbera ed il nostro attuale collega Rutelli, la pressione della magistratura sull'opinione pubblica portò rapidamente all'abolizione di una norma che esiste nel Parlamento europeo, in cui c'è bisogno di un'autorizzazione a procedere in giudizio, come anche nel Parlamento tedesco.

Il dibattito si sta sviluppando sui giornali. Sul «Corriere della Sera» di oggi l'onorevole Lusetti parla della necessità di uno scudo; dalle pagine dello stesso quotidiano il direttore de «Il riformista», nostro collega nella scorsa legislatura, addirittura invita ufficialmente Veltroni a dare una mano a Berlusconi per le riforme della giustizia, che sono – a costo zero (parlo basandomi su quanto riportato dal giornale). Se questo è il dibattito che si va sviluppando, se addirittura – e concordo con lui – il senatore

Tonini, sempre sullo stesso quotidiano, dice: «Non riesco a immaginare Del Turco che si mette in tasca quei soldi», mi domando perché voi riuscite sempre a immaginare invece che Berlusconi possa commettere tutti i malefici di questo mondo, non dandogli neanche quella fiducia che noi riusciamo a dare, in un momento così delicato della sua vita, all'ex presidente della Regione Abruzzo Ottaviano Del Turco.

Se di questo vogliamo ragionare, potremo farlo serenamente; una cosa deve essere chiara: quello che stiamo votando oggi è meno dell'autorizzazione a procedere, perché quello che viene chiamato lodo Alfano – impropriamente, ne convengo, perché si tratta di un provvedimento di legge – riguarda la sospensione dei procedimenti senza nessun giudizio di merito da parte della Camera o del Senato, la sospensione della prescrizione per una sola legislatura nella quale questi quattro soggetti ricoprono la stessa carica e non si rinnovano. L'autorizzazione a procedere invece è un provvedimento che mette il Parlamento in condizione di entrare nel merito, che sino a quando uno è parlamentare per molte legislature continua ad avere una sua valenza e che lascia nel processo la traccia, quand'è stata negata, di un giudizio di *fumus persecutionis* che certamente peserà nel processo.

Oggi ci si dice che si sarebbe disponibili a ragionare sul più e che non si vuole fare il meno: per quale motivo, colleghi senatori? Credo di averlo capito: in Italia per fare le leggi c'è sempre bisogno di una vittima che poi consente di fare una legge il giorno dopo. Oggi tutti ammettiamo che vi è un corto circuito nei rapporti fra i poteri dello Stato e questo corto circuito secondo voi dovrebbe toccarlo con mano Silvio Berlusconi per restare vittima del corto circuito e così domani poi, fatto fuori Silvio Berlusconi, tutti sarebbero disposti a parlare dell'immunità parlamentare. Noi non ci stiamo. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Berselli.

BERSELLI, *relatore*. Signor Presidente, il problema che viene affrontato con questo disegno di legge è di carattere generale. Vogliamo con esso restituire al potere esecutivo e al potere legislativo una vera autonomia dall'ordine giudiziario, messa purtroppo in discussione da tante improvvise iniziative giudiziarie che si sono risolte in vere e proprie invasioni di campo. Non può più essere consentito che da qualche magistrato o da qualche ben individuata componente della magistratura si cerchi di condizionare la politica italiana. Noi vogliamo quel Paese normale giustamente evocato poco fa dal presidente senatore Gaetano Quagliariello e che è nell'interesse non di una parte politica o di uno schieramento, ma di tutti gli italiani, il cui voto liberamente e democraticamente espresso non può venire compresso e vanificato da una faziosa minoranza militante che, con il pretesto di fare giustizia, ha svolto e svolge un'attività surrettiziamente politica.

Se il Partito Democratico non fosse condizionato da un partito alleato forsennatamente giustizialista, avrebbe certamente condiviso questa inizia-

tiva legislativa, ma tant'è, l'agenda politica delle opposizioni è nelle mani di chi al Parlamento e alle sue regole preferisce piazza Navona ed i suoi squallidi ed improbabili protagonisti. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Ceccanti.

CECCANTI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, le considerazioni svolte da parte degli esponenti della maggioranza non ci hanno convinto, in particolare rispetto a tre errori gravi che noi continuiamo a vedere nel testo al nostro esame.

Non ci hanno convinto sul dove proteggere, perché siamo di fronte a una legge ordinaria e non a una legge costituzionale; inoltre, a questo proposito il silenzio della Corte sul precedente non voleva dire niente, non acconsentiva. Quindi, già da questo punto di vista, non è vero quanto sosteneva il relatore Vizzini, secondo cui questo provvedimento ha meno rilievo dell'autorizzazione a procedere; è già un di più perché lo si fa con una fonte impropria.

In secondo luogo, non ci avete convinto sul come proteggere e in questo caso è ancora più vero che questo provvedimento è decisamente un di più rispetto all'autorizzazione a procedere, perché il meccanismo disposto dal disegno di legge al nostro esame è automatico e deresponsabilizzante, mentre quello definito dall'autorizzazione a procedere è discrezionale e deciso volta per volta dalle Camere che se ne assumono la responsabilità. Pertanto, qui non siamo di fronte a un'immunità, perché caratteristica delle immunità costituzionali è la loro irrinunciabilità; in questo caso siamo di fronte a un privilegio, tanto che la garanzia è automatica e rinunciabile su richiesta del singolo.

In terzo luogo, non ci avete convinto sul chi proteggere, perché avete assemblato in una categoria eterogenea quattro diverse figure istituzionali, peraltro non avendo coperto neanche i membri degli organi collegiali di cui fanno parte.

Ciò detto, è evidente a tutti che vi è una necessità di equilibrio tra l'articolo 1 della Costituzione, sulla sovranità popolare, e l'articolo 3 che sancisce l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 10,35)

(*Segue CECCANTI*). Tale equilibrio, però, va verificato nella prassi. Infatti, onorevole Vizzini, l'articolo 68 della Costituzione, che prevede l'autorizzazione a procedere, era stato pensato dai costituenti esattamente in questa logica di equilibrio, ma per valutare se tale equilibrio c'è non basta la norma iniziale.

Il professor Quagliariello, che è uno studioso di De Gaulle, conosce benissimo la nota definizione di quello statista secondo cui una Costituzione è un'ispirazione delle istituzioni e una pratica. Anche la pratica dunque rende ragione se ci sia o meno equilibrio. Allora, quella votazione di cui abbiamo parlato sull'autorizzazione a procedere verso l'onorevole Craxi era l'ultima di una serie di forzature rispetto all'impostazione originaria della Costituzione, per cui le autorizzazioni a procedere venivano votate con votazione segreta, come se si trattasse di un voto su persone e non di un'assunzione di responsabilità collettiva su un giudizio; erano votate in tempi non certi, si prolungavano indefinitamente e venivano fatte passare come *fumus persecutionis* in reati come l'emissione di assegni a vuoto. L'equilibrio quindi non c'era. Non è una pressione populista casuale quella che fece cancellare l'autorizzazione a procedere, ma il segno che l'equilibrio per cui quella norma in origine era stata pensata dai padri costituenti era venuta meno nella pratica. Questo mi sembra il punto.

Se si parla di equilibri, siamo i primi a sostenere una teoria dell'equilibrio costituzionale e dei principi costituzionali, ma se si ragiona di forzature non siamo disponibili. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Li Gotti.

LI GOTTI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, il senatore Bianco, nel corso dei lavori in Commissione, ricordava un'importante affermazione resa dal magistrato Nino Caponnetto, ossia che alcune battaglie, se sono giuste, conviene combatterle fino alla fine. Noi fino alla fine insisteremo sulle nostre osservazioni, anche perché il dibattito che si è sviluppato sia in Commissione, sia in Aula, come diceva il senatore Ceccanti, non solo non ci ha convinto, ma ha anche dimostrato una grande confusione in materia.

Su un punto cominciamo a far chiarezza. Ieri sera ho ascoltato un'intervista resa al TG1 dal capogruppo del Popolo della Libertà, l'onorevole Gasparri, il quale affermava che questa norma ci mette in linea con l'Europa. Francamente nessuno di noi è tenuto ad essere esperto di diritto comparato, ma è sufficiente consultare il volume che pregevolmente ci è stato consegnato dal Servizio Studi del Senato, che costituisce una guida. Dobbiamo essere grati a tutti i Presidenti del Senato, che nel corso degli anni hanno contribuito affinché disponessimo di uffici altamente qualificati, che consentono a noi senatori di svolgere il nostro lavoro avendo la possibilità di consultare i testi. Ebbene, nel documento che ci è stato consegnato dal Servizio Studi del Senato è scritto testualmente: «...nelle moderne costituzioni democratiche, l'immunità dei parlamentari ha di regola una portata più ampia di quella eventualmente prevista per i membri del governo. In generale, nelle Costituzioni dei paesi membri dell'Unione europea e degli Stati Uniti il capo del potere esecutivo e i Ministri possono essere legalmente chiamati a rispondere delle loro azioni in

sede penale e civile, ed in diversi casi lo sono effettivamente stati». Questa è la realtà. La norma che stiamo introducendo nel nostro ordinamento è unica tra i Paesi a democrazia occidentale. Gli altri Paesi, infatti, conoscono questo istituto, ma limitatamente alla immunità o alla sospensione del processo per i capi di Stato: ciò è previsto dalla Costituzione greca e dalla Costituzione portoghese. Punto. Pertanto dite sciocchezze quando affermate che questa norma ci allinea all'Europa: questa norma ci allontana dall'Europa. (*Applausi dai Gruppi IdV, PD e UDC-SVP-Aut.*)

Ritengo a questo punto che alcuni errori siano stati commessi e diffido della buona fede. Mi dispiace per il Governo. In Commissione si è reiteratamente affermato da parte del Governo e dei relatori di maggioranza che la sospensione riguarda il processo e non il procedimento. Tuttavia – e lo abbiamo fatto notare – nel corpo della legge proposta, per gli atti che si possono compiere da parte del giudice, si fa riferimento all'articolo 392 e all'articolo 467 del codice di procedura penale. L'articolo 467 riguarda il processo, mentre l'articolo 392 riguarda il procedimento. Per quale motivo affermate con le parole che la sospensione non si applica alla fase delle indagini e citate un articolo che si applica proprio a quella fase? Questa mancanza di chiarezza dinanzi ad un'affermazione contraria è francamente sospetta. In questo modo state inserendo una norma che collega il comma 7 dell'articolo del provvedimento – nel quale si dice che la sospensione opera «in ogni fase, stato o grado» dei processi penali – con la citazione dell'articolo 392 del codice di procedura penale: ciò significa voler applicare la sospensione non solo ai procedimenti ma anche alle indagini, perché diversamente non avreste citato il suddetto articolo.

Poi, cosa significa mai valorizzare il bene della serenità nell'esercizio delle pubbliche funzioni, turbato dalla celebrazione di un processo, se si prevede la possibilità che la sospensione intervenga nella fase del giudizio di legittimità, ossia in Cassazione, quindi soltanto quando si discute un processo? Da cosa dovrebbe essere turbato, nello svolgimento delle sue funzioni, il beneficiario del provvedimento, se il processo si è di fatto esaurito e si è in Cassazione solo per la discussione alla quale non è prevista la partecipazione del ricorrente, ossia dell'imputato eventualmente condannato? Poi prevedete la possibilità di una rinuncia alla sospensione, ma avete rifiutato d'inserire che la rinuncia debba essere connotata dall'irrevocabilità. Non avete voluto scriverlo.

Concedete ulteriori benefici, perché è vero sì che il corso della prescrizione rimane sospeso ai sensi dell'articolo 159 del codice penale – ossia per tutta la durata della causa che ha determinato la sospensione – ma sapete benissimo che dal momento in cui cessa la carica, i termini di prescrizione ricominciano a decorrere: a questo punto il beneficiario della sospensione beneficerà anche della prescrizione che continua a decorrere fin quando non vorrà fissato il nuovo processo. Poiché è prevedibile – anzi è scontato – che con il passare degli anni il giudice cui era affidato il processo non sarà più lo stesso, si dovrà procedere alla rinnovazione degli atti: ciò significa che il processo dovrà ripartire da zero perché nessuna

prova acquisita a dibattimento sarà valida. Durante tutto questo tempo il termine della prescrizione continuerà a decorrere.

Avete poi inserito la norma che vuole tutelare le parti civili con la previsione di non applicabilità del comma 3 dell'articolo 75 del nostro codice di procedura penale. Cosa se ne farà la parte civile della possibilità di trasferire l'azione in sede civile, se non potrà utilizzare le prove assunte nel processo penale in quanto inutilizzabili perché non seguite da una sentenza? La parte civile dovrà iniziare un processo civile da zero: questa è violazione di un diritto.

Inoltre, si introduce un principio collegato al requisito della serenità nello svolgimento dell'incarico pubblico, ma si dice che la sospensione non è reiterabile qualora il titolare dell'incarico passi ad altra funzione. Si dice ancora che nel corso della medesima legislatura la sospensione è reiterabile esclusivamente per il Presidente del Consiglio, ma non opera nella successiva legislatura. Se il bene che si intende tutelare è quello della serenità, prevedete attraverso questo sistema la possibilità che un'alta carica dello Stato, che ha già beneficiato di una sospensione in precedenza, possa rivestire un'altra carica pur venendo processato? Allora la tutela non riguarda la serenità o il *munus* pubblico, ma la persona, perché in costanza di processo si può cambiare funzione con celebrazione del processo. Questa non è tutela del *munus* pubblico, bensì privilegio.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, la invito a concludere.

LI GOTTI (*IdV*). Se è possibile assumere una funzione e subire il processo, per quale motivo non è possibile svolgere la funzione senza dover ricorrere all'insulto della Costituzione? Ciò non corrisponde all'interesse del Paese e mina alla radice la ragione che è stata posta a fondamento della norma proposta, ossia la tutela della funzione pubblica. Questa è tutela di una persona. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALFANO, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel prendere la parola per qualche breve considerazione di replica a conclusione della discussione generale, vorrei preliminarmente ringraziare tutti coloro i quali sono intervenuti per il tono e la costruttività degli interventi ed il Senato tutto nel suo insieme perché è la prima volta che partecipo ad un dibattito nell'interesse del suo svolgimento qui al Senato e riconosco il livello assolutamente elevato della discussione. Un ringraziamento particolare va ai relatori, che hanno avuto modo, sia in sede di relazione introduttiva, alla quale non ho potuto prendere parte perché mi trovavo alla Camera per la discussione sulla fiducia, sia in sede replica, di puntualizzare con grande precisione il connotato tecnico di questo disegno di legge e i profili anche politici che lo caratterizzano.

Riguardo agli aspetti tecnici della discussione, mi sento di poter affermare che il disegno di legge del Governo tiene conto scrupolosamente

delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2004. La Corte costituzionale ha affermato che vi è un interesse apprezzabile dell'ordinamento, che è quello di tutelare l'interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle più alte cariche dello Stato. Ha affermato, inoltre, che questo interesse può essere tutelato in armonia con gli altri principi fondamentali dello Stato di diritto. Infine, la Corte ha affermato che il legislatore può tutelare tale interesse anche attraverso il meccanismo della sospensione del processo penale, che è istituito completamente diverso dall'immunità e dunque può essere regolato attraverso una legge ordinaria. Del resto, è noto che, in occasione della promulgazione della legge n. 140 del 2003, l'allora presidente della Repubblica Ciampi, oggi senatore a vita, aveva richiesto un parere a quattro Presidenti emeriti della Corte costituzionale e che tre di loro avevano espressamente riconosciuto la piena legittimità della legge ordinaria a prevedere la sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche. Senza considerare poi che, se la Corte avesse voluto, avrebbe ben potuto – anzi dovuto – eccipire questo vizio circa la procedura scelta dal Parlamento, vale a dire della legge ordinaria. Se la Corte non l'ha fatto c'è un motivo.

Ciò detto, a nostro avviso, il disegno di legge in esame non invade assolutamente materie riservate alla Costituzione, ma al contrario garantisce i principi di continuità e regolarità nell'esercizio delle più alte funzioni pubbliche in piena armonia con gli altri concorrenti valori costituzionali. Si tratta in primo luogo del principio di eguaglianza, che consente e addirittura impone di prevedere un regime differenziato anche rispetto all'esercizio della giurisdizione, in presenza ovviamente di posizioni diverse e peculiari come quelle relative alle più alte cariche dello Stato.

Anche lo studio degli altri ordinamenti giuridici dimostra come in moltissimi Stati sono previsti meccanismi di protezione delle alte cariche dello Stato, che in alcuni casi consistono nell'autorizzazione a procedere, in altri nella sospensione dei processi e in altri ancora in una combinazione dei due istituti.

Del tutto conforme alla lettera della Costituzione è poi l'ambito della sospensione, che non opera in relazione ai reati cosiddetti funzionali, per i quali la Carta già prevede e dispone, con gli articoli 90 e 96, specifici meccanismi di tutela delle alte cariche. È per questi motivi che il disegno di legge alla nostra attenzione non poteva che regolare la sfera dei soli reati extrafunzionali, essendo gli altri assorbiti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione; reati extrafunzionali per i quali la sospensione deve necessariamente operare anche in relazione ai fatti commessi anteriormente all'assunzione della carica e della funzione. Risulta infatti evidente che l'esigenza di tutela delle alte cariche dello Stato sussiste in relazione alla pendenza del processo indipendentemente dal fatto che si proceda per fatti commessi in epoca anteriore all'assunzione della carica o della funzione.

Il meccanismo della sospensione è in linea, a nostro avviso, anche con tutte le altre indicazioni della nostra Carta costituzionale. La sospensione opera esclusivamente nei confronti del Presidente della Repubblica, dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ciò significa che essa è limitata alle più alte cariche dello Stato che siano omogenee tra di loro, con riguardo sia alla fonte di investitura, che promana dalla volontà popolare e dunque dall'articolo 1 della Costituzione, sia al *munus* esercitato, che ha natura eminentemente politica.

La sospensione riguarda esclusivamente i processi e non anche le indagini e nel processo sospeso il giudice ha la possibilità di acquisire le prove non rinviabili. Questa è, nei fatti, una valvola di sicurezza, perché esclude la paralisi assoluta delle attività processuali e salvaguarda il diritto all'acquisizione della prova, ovviamente con riferimento a tutte le parti del processo e al generale interesse all'accertamento della verità processuale.

Contestualmente alla sospensione del processo sono sospesi i termini di prescrizione. Questo serve a garantire, unitamente alla previsione di un termine di durata massima della sospensione, l'effettività dell'esercizio della giurisdizione. La sospensione determina dunque una stasi solo temporanea del processo e non è reiterabile. La legge introduce infatti un termine finale preciso e ineluttabile: la fine della legislatura. Si tratta di un passaggio molto rilevante, perché offre una soluzione equilibrata e costituzionalmente corretta, bilanciando in modo equo il principio di effettività della giurisdizione con quello, a nostro avviso, non meno rilevante della regolarità della continuità e del sereno svolgimento delle più alte funzioni istituzionali.

Il disegno di legge inoltre prevede che l'alta carica possa rinunciare in ogni momento alla sospensione, decidendo volontariamente di affrontare il processo senza doversi dimettere dalla carica ricoperta. In questo modo, il disegno di legge realizza l'equo temperamento di due interessi costituzionali: il diritto di difesa nel processo, garantito dall'articolo 24 della Costituzione, ed il diritto di tutti i cittadini ad accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, garantito dall'articolo 51 della Costituzione. Devo dire che, anche sotto il profilo della ragionevolezza, la rinuncia alla sospensione è in linea, anzi rafforza, la *ratio legis*, in quanto dimostra che, nel caso concreto, lo svolgimento del processo non interferisce con il sereno svolgimento della carica alla cui esclusiva tutela è preordinato il meccanismo di sospensione.

Infine, è pienamente tutelata anche la posizione dell'eventuale danneggiato che si sia costituito parte civile nel processo e per il quale è prevista la possibilità di trasferire l'azione in sede civile, in deroga all'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Anche in questo caso la soluzione è pienamente in linea con le indicazioni della Corte costituzionale – poiché nella citata sentenza n. 24 del 2004 si faceva riferimento a questo aspetto – e consente di evitare che il danneggiato subisca gli effetti della sospensione del processo penale. Per apprestare una piena tutela del diritto della parte civile viene inoltre previsto che, in caso di riproposizione della domanda in sede civile, la causa debba essere trattata con priorità e ciò attraverso la riduzione del termine a comparire.

In definitiva, si tratta, a nostro avviso, di un testo sobrio, ben calibrato rispetto ai principi e ai valori costituzionali che risultano coinvolti, nonché in linea con numerose normative di altri ordinamenti occidentali.

Così non ci convincono quei commenti, alcuni sorretti dall'autorevolezza della cattedra, che lasciano trasparire possibili vizi di costituzionalità del provvedimento e siamo lieti che tanti altri costituzionalisti la pensino diversamente.

Con riferimento all'urgenza, che ci è stata rimproverata come una colpa, con cui questo disegno di legge è stato affrontato, vorrei essere molto chiaro in quest'Aula: questa nostra ipotesi legislativa non è né molto urgente, né poco urgente: questo disegno di legge a nostro avviso è giusto e lo stiamo facendo, esattamente come abbiamo fatto il decreto sicurezza, che ha previsto un grande allargamento del rito immediato e direttissimo e che ha previsto un contrasto forte all'immigrazione clandestina e un contrasto amplissimo al fenomeno della mafia.

Era importante e giusto farlo, esattamente com'era importante e giusto fare il decreto su Napoli. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Abbiamo ripulito Napoli dalla spazzatura che l'aveva invasa, esattamente com'era importante e giusto eliminare l'ICI perché avevamo promesso l'eliminazione dell'ICI in campagna elettorale e lo abbiamo fatto. Ugualmente importante era anticipare – e questo lo dico a chi ci ha obiettato che la priorità sono i salari, le pensioni e le politiche economiche – i termini della manovra economica avendo trovato un Paese in ginocchio e avendo noi per la prima volta, proprio in riferimento al DPEF, emancipato questa stagione di luglio dal riflesso condizionato di un DPEF che – diciamolo in quest'Aula – anche *de iure condendo* era diventato un genere letterario. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*). Noi lo abbiamo trasformato in una manovra economica che inserisce già a luglio nell'ordinamento giuridico italiano misure economiche capaci di contrastare un declino e una congiuntura che certamente non abbiamo creato, ma trovato. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

PERDUCA (*PD*). Aumentando le tasse.

ALFANO, *ministro della giustizia*. Grazie a questa scelta riteniamo di aver fatto delle misure al servizio del Paese che il Parlamento, alla Camera e al Senato, ha con sollecitudine e solerzia convertito in legge e che hanno offerto al Paese uno spettro di misure, di politiche sulla sicurezza, di politiche economiche e anche di politiche in tema di giustizia assolutamente importanti e tutto ciò entro la fine della sessione estiva. Si tratta di un insieme di misure che per quantità e qualità noi non riteniamo che abbia precedenti recenti.

Cosa ci consegna politicamente questo dibattito su questa legge? Ci consegna una condivisa necessità di riformare la giustizia; è questo l'appuntamento al quale il Governo attende i settori più ragionevoli dell'opposizione: coloro i quali si candidano ad essere riformisti e coloro i quali dicono, in ragione del riformismo ambito o preteso, che la riforma della giustizia deve essere fatta con urgenza.

Noi abbiamo idea di riformare – e alcune norme sono già contenute nel disegno di legge in tema di politica economica – la giustizia civile e

intendiamo farlo con grande efficacia perché riteniamo che vi sia un nesso inscindibile tra la competitività del sistema Paese e la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*). Pensiamo di riformare il processo penale perché riteniamo che esso abbia tempi irragionevoli e che il conto lo paghi il cittadino perché, quando parliamo di otto o nove milioni di procedimenti pendenti tra i civili e i penali, dobbiamo avere sempre in mente che, quando parliamo di un procedimento, dietro minimo c'è una persona, un cittadino che si affida allo Stato che chiede giustizia e che non la ottiene. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Porremo al centro questo tema, come porremo al centro – l'ho dichiarato in Commissione giustizia rivolgendomi al Presidente – la questione delle carceri che in questo Paese si sta facendo urgente. Pensiamo di poter assicurare al sistema giustizia anche misure di efficienza quotidiana e salutiamo con favore l'approvazione ieri alla Camera di un emendamento che assegna ai settori della sicurezza e della giustizia un fondo traente fonte dai beni confiscati alla mafia che calcoliamo essere quantizzabile in oltre un miliardo di euro. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

E diciamo che oggi, alle condizioni date, nel tempo politico che stiamo vivendo, la linea di confine tra conservatori e riformatori, tra coloro i quali vogliono conservare lo *status quo* e coloro i quali vogliono cambiarlo e migliorarlo – facciamocene una ragione – è la giustizia. Ci sono state altre epoche, altri periodi della nostra storia in cui la linea di confine tra i conservatori e i riformatori poteva essere la politica economica; mi riferisco al secondo dopoguerra, in primo luogo. Oggi, quella linea di confine è segnata dalla giustizia. (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti del senatore Garraffa*).

Noi confidiamo nella buona volontà di coloro i quali, capaci di partire da questa premessa, si rendano protagonisti di tale cambiamento nel settore della giustizia. Pensiamo che anche i settori riformisti dell'opposizione debbano darsi una linea ripensata su questo argomento, perché è facile distinguersi in materia di giustizia quando vi sono gli insulti al Capo dello Stato o al Papa, ben più difficile è dire cose diverse dagli estremisti giustizialisti e votare anche diversamente in Parlamento.

Ormai questa legge è in qualche modo andata. Speravamo in un atteggiamento più ampio in termini di riflessione, più aperto in termini di voto in Aula. Confidiamo invece che ciò si possa verificare quando faremo la riforma della giustizia, perché viceversa avrete coccolato ancora una volta l'antiberlusconismo, ma avrete definitivamente abbandonato l'ambizione riformista.

Oggi su questo argomento della giustizia il compito che ci attende è quello di una sfida difficile. È un appuntamento che abbiamo fissato per l'autunno. A quell'appuntamento noi ci saremo e speriamo di trovare anche molti settori dell'opposizione. (*Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni*).

ADAMO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (*PD*). Signor Presidente, desidero sottoporre all'esame del Senato la proposta di non passare all'esame degli articoli.

Certo, l'intervento del Ministro che si è appena concluso susciterebbe una serie di altre considerazioni, ma cercherò di attenermi all'intervento che avevo preparato.

PRESIDENTE. Vi saranno altre opportunità durante il dibattito.

ADAMO (*PD*). Mi sia consentita un'unica annotazione: mi sono sforzata molto con la memoria e sinceramente non ricordo che in campagna elettorale il presidente Berlusconi abbia mai detto agli elettori che si sentiva disturbato nella sua serenità da un processo in corso, ma forse è per una questione di età che questo non mi sovviene. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

Dicevo che vorrei sottoporre alla vostra attenzione gli argomenti che giustificano la mia richiesta, prima di tutto riprendendo le motivazioni con le quali il senatore Ceccanti ha bene illustrato la pregiudiziale di costituzionalità. Debbo dire, avendo ascoltato attentamente gli interventi dei colleghi di maggioranza, che essi non hanno replicato nel merito del ragionamento proposto. Non si tratta di evidenziare uno o più tratti di incostituzionalità di un provvedimento, ma bisogna valutare se l'intera materia trattata nel disegno di legge, che – volenti o nolenti – ridisegna equilibri tra i poteri costituzionali, non richieda appunto una legge costituzionale.

Vorrei essere anche più chiara su questo punto: la richiesta di una legge di rilievo costituzionale risponde, a mio avviso, soprattutto al criterio di opportunità istituzionale, proprio perché modifica gli attuali equilibri nella divisione tra i poteri, e richiede un attento e coerente esame delle ricadute sugli altri poteri e, quindi, dei correttivi armonici.

Prendiamo ad esempio proprio la tutela prevista per il Presidente del Consiglio – un *primus inter pares* dice, lamentandosi spesso, il presidente Berlusconi – che tra l'altro, nel nostro ordinamento, potrebbe non essere neanche eletto in Parlamento. Per effetto di questa legge, il Presidente del Consiglio si troverebbe in una posizione protetta diversamente non solo dai Ministri, appunto, suoi pari nel nostro ordinamento, ma anche dai parlamentari, unici depositari, nella nostra Costituzione, della volontà popolare. Inoltre, dall'analisi delle situazioni degli altri Paesi europei – come hanno ricordato la senatrice Bonino e il senatore Li Gotti poco fa – emerge che solo per il Capo dello Stato, il Re o il Presidente della Repubblica sono previsti istituti analoghi a quello qui proposto, e non è un caso perché, storicamente, sappiamo che l'istituto dell'immunità nasce proprio per proteggere i parlamentari dal potere del Capo dell'Esecutivo, che è capo della polizia e delle altre strutture repressive, nonché dell'amministrazione statale che eroga prestazioni, controlla, eroga ammonizioni e quant'altro.

Ora, io chiedo a tutti noi di fare uno sforzo e di prescindere dalla contingenza, dal fatto che il provvedimento sia o meno *ad personam* e dai suoi riflessi sui processi in corso, sulla qual cosa tutti si sono espressi ampiamente, per concentrarci invece sulla legittimità costituzionale e, soprattutto, sull'opportunità politica e istituzionale di procedere con un testo di legge che rafforza i poteri del Presidente del Consiglio non tanto e non solo nei confronti della magistratura per reati ordinari tra l'altro commessi al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, ma soprattutto nei confronti del Parlamento.

Possiamo forse dimenticare la lettera del presidente Berlusconi da cui ha preso avvio un disordinato procedere di questa Assemblea, come dell'altro ramo del Parlamento? In una Repubblica presidenziale di costituzione liberaldemocratica, pensiamo alla Francia o agli stessi Stati Uniti, una simile lettera sarebbe stata rinviata al mittente perché irricevibile dal Parlamento, figurarsi in una Repubblica parlamentare. Da lì è iniziato, su questa materia, un percorso in cui l'iniziativa legislativa è stata nelle mani dell'Esecutivo che ha iniziato con la forzatura di un emendamento presentato su un decreto-legge alla fine del dibattito – non stiamo a nemmeno a ricordare cosa dice la Costituzione sull'istituto della decretazione – che parlava di tutt'altro, con il quale si sospendevano tutti i processi in corso per determinati reati. La paternità di tale norma è stata rivendicata con chiarezza dal Presidente del Consiglio, non è un'interpretazione malevola. Successivamente, c'è stato un contrordine: l'altra Camera modifica, dopo la votazione appunto, il testo di quel disegno di legge e tocca ancora a noi un passaggio in terza lettura nei prossimi giorni.

Comunque, mentre noi discutiamo del lodo Alfano, anzi lodo Berlusconi come qualcuno chiede di chiamarlo, ecco che di nuovo il presidente Berlusconi ci fa sapere – tramite la stampa che, come si sa, è organo dello Stato – che è sua intenzione reintrodurre l'autorizzazione a procedere, modificando la legge del 1993, proposta subito ripresa da molti esponenti della maggioranza e autorevoli rappresentanti del Governo, anche se mi sfugge la posizione della Lega su questa materia. Fino a quando questo Parlamento correrà dietro ai *desiderata* del Presidente del Consiglio in materie che sono proprie della nostra funzione? Fino a quando procederemo di volta in volta in emergenza, con provvedimenti che sono tra loro contraddittori? Non c'è dubbio infatti, senatore Vizzini, che questa scelta è in contrasto con il ripristino dell'autorizzazione a procedere, è un'altra strada e contraddittoria, se è vostra intenzione riproporre in Aula l'istituzione dell'autorizzazione a procedere e delle immunità parlamentari.

Questo è il principale senso alla base della nostra richiesta di non passare all'esame degli articoli: prediamoci una pausa, riorganizziamo la materia secondo coerenza costituzionale ed armonizzazione con il quadro delle nostre istituzioni e dei nostri istituti. Si è parlato tanto di dialogo a proposito, molto di più a sproposito! Ma se non ci si mette d'accordo su quattro regole del gioco non si fa nemmeno una partita a briscola; figura-

moci le grandi riforme, di cui questo Paese ha bisogno. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PARDI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ai fini di una migliore disciplina dei lavori, vorrei segnalare all'Assemblea i tempi residui dei Gruppi parlamentari per la trattazione di questo argomento posto all'ordine del giorno: PdL 53 minuti; PD 53, al lordo dell'intervento della senatrice Adamo (quindi ne saranno rimasti 50); LNP 41; il Gruppo Italia dei Valori ha esaurito i suoi tempi ed ha sforato di 9 minuti, ma darò ugualmente la parola al senatore Pardi, come ho sempre fatto per tutti, pregandolo di contenere il suo intervento; UDC-SVP-Aut 31; Misto 39 minuti.

Senatore Pardi, ha facoltà di parlare.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, brevemente, aderisco alla richiesta di non passare all'esame degli articoli, presentata dalla senatrice Adamo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dalla senatrice Adamo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	276
Senatori votanti	275
Maggioranza	138
Favorevoli	115
Contrari	158
Astenuti	2

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, mi limiterò, nel tempo consentito e quindi rispettando il Regolamento, ad insistere in modo particolare sull'emendamento 1.5, di cui il senatore Belisario e io siamo cofirmatari, con il quale si vuole introdurre una corsia preferenziale per i processi a carico delle alte cariche proprio per sollevarle dal turbamento derivante dalla celebrazione del processo. Invece di rinviare i processi, chiediamo che si applichi il principio opposto, una corsia privilegiata per la loro celebrazione.

Riteniamo poi, in linea con quanto già affermato, con l'emendamento 1.47 di cui sono primo firmatario, che il termine della prescrizione debba rimanere sospeso sino a quando il processo non sia rifissato e, qualora le parti richiedano la rinnovazione degli atti, riprenda ad essere sospeso per tutto il tempo necessario. Ciò anche a tutela dell'integrità delle prove assunte nel contraddittorio.

Insistiamo anche su alcuni emendamenti correttivi, ma per noi di sostanza. Pensiamo alla sparizione del riferimento all'articolo 392 del codice di procedura penale che riguarda le indagini. In merito il Ministro della giustizia deve darci una risposta; se tale provvedimento di sospensione riguarda il processo, quell'articolo è collocato male, anzi devia totalmente, perché fa riferimento ad un'altra fase, che invece non si intende sospendere. Si esca da questo equivoco. È un errore materiale: si corregga, diversamente ci trascineremo dietro questo equivoco e lo scontreremo anche negli anni futuri. Mi limito a questo, signor Presidente.

MARITATI (*PD*). Signor Presidente, credo molto nell'emendamento 1.5 che ho presentato e ritengo che il suo contenuto mi consenta di fornire all'Aula anche qualche chiarimento in merito ad autorevoli interventi che abbiamo ascoltato.

Senatore Quagliariello, credo che la sinistra, almeno quella da me conosciuta, non sia mai stata affetta da sindromi di nessun genere e soprat-

tutto di superiorità morale. Penso che lei forse si riferisca a quello che definisco alto senso dello Stato o maggiore senso di responsabilità per le sorti della democrazia; è di questi valori che siamo portatori. È per tale ragione che siamo veramente preoccupati per la presentazione e l'approvazione – che, come dice il Ministro, è cosa fatta – di questi disegni di legge.

Credo che nei vostri interventi sia mancato il richiamo ad un valore, ad un interesse generale, che avete totalmente ignorato, quello dell'accertamento della verità. Continuate a parlare della magistratura e del sistema giudiziario come di una variabile, di qualcosa di fastidioso che c'è e che bisogna sopportare, laddove si tratta di uno dei momenti essenziali dello Stato moderno, che garantisce l'integrità e la democrazia. Mi sembra strano che debba ricordarlo a chi è portatore di cultura vicina al diritto e alla Costituzione, ma, da quello che ascolto, penso che tale richiamo sia necessario.

Lo Stato e la democrazia moderni sono fondati sulla divisione ed il bilanciamento dei poteri e non è pensabile che, in uno Stato ordinario e normale, si continui ad usare in un'Aula, come questa del Senato, un linguaggio di disprezzo, di fastidio e di intolleranza nei confronti della magistratura, seppure aggiungete, per pudore, nei confronti di una minima parte della magistratura. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Se andassimo a verificare il numero degli incidenti giudiziari che ha riguardato una classe politica e, sempre più circoscrivendo, una figura, un uomo, dovremmo dire che il numero dei magistrati folli, pazzi e violatori del sistema non è poi tanto piccolo. Vi siete mai posti una semplice domanda? Se fosse vero quanto si dice da parte dell'accusa, quali sarebbero le conseguenze? Ecco perché – sto parlando del mio emendamento – non comprendo le ragioni per cui, in uno Stato normale, in un sistema normale quale tutti diciamo di voler realizzare, ci si debba comportare come se non ci fosse qualcosa che c'è. Ci sono delle accuse che potrebbero essere anche infondate. Facciamo riferimento all'ultimo caso eclatante; credo sia interesse preponderante il conoscere se, per esempio, il presidente Del Turco sia stato autore di fatti gravissimi oppure se non lo sia stato; se vi è stata un'accusa ingiusta, possibile o errata: abbiamo interesse a conoscere la verità in tempi rapidi.

Vengo al discorso del ministro Alfano, che mi auguro possa riprendere il lavoro che abbiamo interrotto noi del Governo Prodi. Mi auguro che il suo discorso terminale faccia riferimento a questo grande lavoro che abbiamo predisposto. Abbiamo un obiettivo da raggiungere, amici della maggioranza, ed è quello di dare al Paese una giustizia efficiente in tempi rapidi, perché non si può andare avanti lasciando la giustizia languire, non funzionare. La giustizia non funziona, è paralizzata e non serve continuare a fare leggi e leggine che anzi contribuiscono a bloccarla sempre di più, come è stato per l'emendamento salvaprocessi o bloccaprocessi, come è per il cosiddetto lodo Alfano. L'emendamento, allora, mira a dire: «Rinsaviamo tutti insieme, perché la giustizia è un momento essenziale della nostra vita e facciamo in modo che questa funzioni». Se

uno dei rappresentanti delle più importanti quattro o cinque cariche dello Stato è raggiunto da sospetti o da accuse (perché il sospetto si tramuta in accusa, che deve essere motivata), si faccia subito il processo.

Voi parlate sempre del mondo occidentale, degli Stati Uniti d'America e dimenticate che proprio un Presidente degli Stati Uniti d'America è stato sottoposto ad un regolare, trasparente processo per avere mentito sull'aver compiuto un atto che certamente non è un atto rilevante per la giurisdizione e neppure per la legislazione; eppure abbiamo assistito ad un processo immediato e vi sono stati altri casi di *impeachment* negli Stati Uniti d'America.

Voi oggi volete nascondere la sporcizia mettendola sotto il tappeto. Io non voglio tappeti, voglio che nel mio Paese si sappia se il Presidente del Consiglio dei ministri è stato realmente autore di fatti gravi – poi le conseguenze le trarrete tutti quanti, o le trarremo insieme – o se veramente è un soggetto perseguitato; in questo caso abbiamo adottato una riforma importante (dico abbiamo, perché è stata iniziata dal Governo Berlusconi con il ministro Castelli e l'ha portata a termine il Governo Prodi con il ministro Mastella), che prevede la responsabilità dei giudici: attuiamo questa riforma. Tempi rapidi per i processi: allora facciamola, ministro Alfano, questa riforma. Sono passati mesi e non si fa nulla, se non leggi *ad personam*, leggi che paralizzano la giustizia. Questo è l'obiettivo che ci deve vedere uniti, cominciamo da questo caso: corsia preferenziale, processo trasparente. Se il presidente Berlusconi, o chiunque altro, dovesse risultare oggetto di indagini proditorie, deviate, errate, si deve applicare la legge che abbiamo già varato e che prevede la responsabilità disciplinare, civile, penale dei magistrati.

Muoviamoci in questa direzione; io non parlerei di scudo, ma di garanzie, che sono qualcosa di diverso: la garanzia per chi amministra il Paese, per chi rappresenta un Governo non può essere sospendere i processi, non dire al Paese come stanno le cose; la vera garanzia per lui e per noi è sapere la verità. Questo è il senso dell'emendamento: corsia preferenziale, non blocco dei processi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MARCENARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCENARO (*PD*). Signor Presidente, chiedo scusa a lei e ai colleghi per questa interruzione. Desidero solo segnalarle che nella precedente votazione il mio voto non è comparso, mentre ho partecipato alla votazione e vorrei che risultasse.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero illustrare brevemente la motivazione dell'emendamento 1.55, in cui si propone di premettere al comma 6 le parole: «La sospensione di cui al pre-

sente articolo non si applica ai processi penali relativi ai reati di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, nonché ai delitti contro l'ordine pubblico».

Il senso dell'emendamento dovrebbe essere trasparente: si può immaginare una sospensione per le alte cariche dello Stato per reati comuni, ma diventa insopportabile immaginare che la sospensione possa riguardare reati di grande interesse pubblico, come sono tutti i reati di natura corruttiva. Un'alta carica dello Stato non può svolgere serenamente il proprio compito se è gravata anche soltanto dal sospetto che possa avere compiuto degli atti contro l'interesse pubblico. Non si capisce quale sarebbe il grado di serenità conquistato dal soggetto in esame se dovesse svolgere il suo compito con questo gravame incombente.

CASSON (PD). Signor Presidente, mi limiterò soltanto all'illustrazione di alcuni degli emendamenti in cui risulterebbe primo firmatario, tre dei quali fanno riferimento ad aspetti tecnici della materia, mentre uno è di carattere più generale.

Nella furia quasi iconoclastica di eliminare qualsiasi intralcio politico e giuridico, qualsiasi norma, qualsiasi processo che possa recare noia al *Premier*, al *princeps*, questo Governo e questa maggioranza sono arrivati a prefigurare e a confezionare un pacchetto di norme unico nel mondo democratico e inaccettabile in un sistema democratico come il nostro, pacchetto che va sotto il nome di lodo Berlusconi.

Signor Ministro della giustizia, tirare in ballo la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004 a sostegno della vostra scelta non è corretto e non è giuridicamente adeguato, perché la Corte nulla ha detto sulla forma di legge, sul rango normativo di un intervento in materia ed è sufficiente ricordare che *qui tacet, neque negat, neque consentire videtur*. Tuttavia, appunto in questa furia legislativa a protezione del *Premier*, furia cieca, impellente e irrefrenabile, maggioranza e Governo si sono dimenticati di sistemare alcune questioni tecniche, per loro sicuramente minime e irrilevanti, ma che all'entrata in vigore del lodo Berlusconi causeranno certamente dei problemi agli operatori del diritto.

La prima questione è quella posta dall'emendamento 1.17; questione che crea e creerà problemi interpretativi e rispetto alla quale, come già fatto all'interno delle Commissioni riunite 1ª e 2ª, sollecitiamo un intervento chiarificatore del Governo anche in quest'Aula. Tale problematica attiene alla possibilità, al rischio, che i benefici del lodo Berlusconi si estendano anche alla fase delle indagini preliminari, oltre che alle varie fasi processuali. Il rischio è determinato dal fatto che al comma 3 si scrive che la sospensione non impedisce al giudice di procedere ad assumere le prove ai sensi dell'articolo 392 del codice di procedura penale, cioè con l'incidente probatorio, che è un tipico mezzo di ricerca e assunzione della prova delle indagini preliminari. L'inserimento dell'articolo 392 dà origine a una piccola crepa nel tessuto normativo del nuovo istituto creato dal lodo Berlusconi e non vorremmo che in questa fessura si insinuassero le solite interpretazioni giuridiche volte ad allargare gli spazi di un beneficio

che invece è eccezionale. Per questo proponiamo la modifica del comma 3 con l'eliminazione del riferimento all'incidente probatorio.

Il secondo emendamento tecnico reca il numero 1.11. Nel testo del lodo Berlusconi non si dice cosa succederà al cessare alla sospensione, quali atti saranno da considerare validi, quali dovranno essere rinnovati, cosa succederà se un giudice del collegio, o due o tutti e tre i giudici saranno nel frattempo cambiati; quali procedure o *iter* dovranno essere seguiti per l'eventuale rinnovazione degli atti. Con il nostro emendamento intendiamo quindi porre rimedio all'evidente lacuna del lodo Berlusconi, determinata dalla ben nota fretta, insensibile a qualsiasi pur ponderato e razionale consiglio.

Il terzo emendamento tecnico concerne la già ricordata possibilità di rinunciare al privilegio della sospensione. Ora, a parte ogni considerazione giuridica in ordine alla facoltà per la persona di rinunciare ad un privilegio che dovrebbe essere per l'istituzione e non personale, il lodo Berlusconi si è dimenticato di precisare se questa rinuncia sia o meno irrevocabile. Infatti, in caso di revoca della rinuncia cosa succederebbe? Nessuno lo sa, forse il caos processuale. Ma si può davvero rinunciare? Con il nostro emendamento intendiamo rimediare ad una evidente lacuna del lodo Berlusconi.

Passo ora alla sintetica illustrazione dell'emendamento 1.23, di carattere più generale; se gli emendamenti avessero una rubrica o una titolazione come gli articoli del codice penale, esso potrebbe recare l'indicazione: «Il re è nudo». Infatti, signor Presidente, onorevoli senatori, questo emendamento, forse un po' provocatorio, costituisce un invito a tutti i senatori di maggioranza ad avere il coraggio di dire la verità, ad uscire chiaramente allo scoperto.

Per alcune settimane abbiamo assistito nel Paese, sui giornali, in televisione, in queste Aule parlamentari a poco dignitose arrampicate sugli specchi da parte della maggioranza, a farisaiche dichiarazioni di voler tutelare tutti i vertici dello Stato italiano. Abbiamo assistito a invereconde difese d'ufficio e ad entrate in campo di giuristi di corte chiamati dalla maggioranza, nel tentativo di spiegare e di dimostrare che in questo lodo non sarebbe interessato il *premier* attuale Silvio Berlusconi, che si tratterebbe di norme di carattere generale, nell'interesse di tutte le alte cariche dello Stato. Tali tentativi, peraltro poco convinti e tanto meno convincenti, hanno fatto fiasco, perché non c'è nessuno in Italia che sia realmente convinto che questo lodo non sia stato inventato di sana pianta e scritto per una sola persona: l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri.

Allora chiamiamolo con il suo vero nome questo lodo: non lodo Schifani, mi scusi, signor Presidente; non lodo Alfano, mi scusi, signor Ministro; ma lodo Berlusconi. Guardate, signori della maggioranza, è stato lo stesso attuale Presidente del Consiglio, quando ha inviato quella famosa lettera al Presidente del Senato, letta su nostra richiesta in quest'Aula, a dirci che aveva bisogno e che pretendeva uno scudo protettivo, a protezione da giudici e da processi. Ci ha scritto di averne parlato con i suoi

avvocati, di aver sopportato enormi costi umani ed economici e quindi di ritenere letteralmente indispensabile proporre questa nuova normativa.

Ecco allora lo scudo, il lodo Berlusconi. Ecco da dove nasce. Abbiate coraggio, signori della maggioranza, e venite incontro alle reali richieste del *princeps*, che si ritiene *legibus solutus*; non coinvolgete le altre alte cariche dello Stato, che non hanno bisogno di questo scudo e di questo privilegio. Salvate voi il vostro *princeps* e votate voi l'emendamento 1.23, che restituirà pace e tranquillità solo al Presidente del Consiglio dei ministri, senza coinvolgere in questa deriva etica e costituzionale né il Presidente della Repubblica, né il Presidente della Camera, né il Presidente del Senato.

Votate voi, infine, soltanto voi, con sussulto di dignità e verità, a favore del *premier* Berlusconi e quindi del lodo Berlusconi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, illustrerò alcuni degli emendamenti, ma devo prima svolgere alcune premesse di carattere generale, perché diversamente non se ne comprenderebbe il contenuto.

Vorrei ribadire in questa sede ciò che ho avuto già occasione di affermare in Commissione. Innanzitutto l'articolo 1, comma secondo, della Costituzione, nell'affermare che: «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione», non attribuisce con ciò al popolo, con il suo voto, il potere di rendere immune dal punto di vista giudiziario i titolari di cariche elettive, né che questi, per il solo fatto di ricoprire tali cariche, siano esenti dal doveroso rispetto della Carta costituzionale e dei principi fondamentali.

La sospensione temporanea prevista dalla normativa proposta, che voi vi accingete ad approvare, concernendo genericamente i reati comuni commessi dai titolari di queste cariche (tra l'altro, cariche differenziate), viola, oltre al principio della ragionevole durata dei processi prevista dall'articolo 111 della Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, ma anche e soprattutto l'articolo 3, primo comma, della Costituzione in base al quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge; né sussiste una qualche ragionevole giustificazione per una così generalizzata sospensione.

Detto questo, è ragionevole ritenere che la sentenza della Corte costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità nell'analogo articolo 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, si sia limitata semplicemente a constatare che la previsione legislativa in questione difettava di alcuni requisiti e condizioni. La sentenza non è andata oltre il *petitum* e ha risposto: non si può attribuire ad una sentenza un contenuto che la sentenza non esprime nel dispositivo. Il grosso dell'eccezione della Corte costituzionale non è stato superato.

Vengo, quindi, alle materie affrontate negli emendamenti che noi proponiamo. Vi è un'assoluta generalità dei reati per cui opera la sospensione, che va dai reati colposi a quelli dolosi. Tale circostanza, insieme

all'automatismo della sospensione, impedisce l'operare del principio fondamentale della proporzionalità tra le tutele ed il bene protetto. La questione, come ha già espresso il senatore Casson, è aggravata dalla rinunziabilità della sospensione: se si tratta di un *munus* pubblico – come autorevolmente sottolineato dai costituzionalisti – come può essere rinunziabile? Cosa avviene poi se la rinunzia dovesse essere in qualche modo ritirata oppure se si rinunziasse per un procedimento riguardante un reato colposo (ad esempio, un reato di lesioni colpose in materia di circolazione stradale), ma non si rinunziasse per un reato doloso, come potrebbe essere non solo un reato contro la pubblica amministrazione (concussione o corruzione) che naturalmente tocca l'etica pubblica, ma anche un reato che richiama comunque interessi pubblici rilevanti, come ad esempio una violenza domestica, un abuso sessuale o su minori? L'irragionevolezza, che è un principio più volte espresso dalla Corte costituzionale, si evidenzia in questo caso in maniera palese anche per l'evidente disarmonia della normativa che si vuole introdurre rispetto alle norme che regolano i reati funzionali. Come si possono sospendere i procedimenti per reati ordinari e ritenere che questa normativa possa convivere con quella che prevede che per i reati funzionali si possa essere condotti dinanzi al tribunale per i Ministri?

Rispetto a tutte queste considerazioni, signor Presidente, ritengo di dover caldeggiare non soltanto la proposta emendativa già illustrata, che prevede una corsia preferenziale per i reati commessi dalle alte cariche dello Stato che qui si vogliono proteggere, ma soprattutto l'emendamento 1.8, di cui sono prima firmataria, volto a stabilire che la sospensione non si applica a determinati reati (sono richiamati quelli relativi ai maltrattamenti in famiglia, alla tratta di persone, alla pornografia minorile e tanti altri reati comuni). Ricordo che in altro caso, già illustrato dal senatore Pardi, si fa riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione. In sostanza, si vuole porre un limite alla possibilità di sospensione per reati comuni che oltretutto riguardano un periodo precedente all'assunzione della carica. Al riguardo l'emendamento 1.25 prevede che la sospensione si applichi soltanto ai procedimenti penali per i quali le alte cariche dello Stato ricevono informazione di garanzia ovvero avviso di conclusione delle indagini preliminari in data successiva a quella di assunzione della carica. In sostanza, si vuole richiamare anche a principi di etica pubblica che, tutto sommato, facevano parte del bagaglio dell'articolo 68 della Costituzione prima ancora della riforma e che in qualche modo devono essere recuperati dal Parlamento.

Non voglio tornare sull'argomento della rapidità con cui questo provvedimento viene approvato, superando persino la corsia del disegno di legge di conversione di un decreto-legge, pur rimanendo svincolato dai requisiti di necessità e di urgenza. Ma voglio richiamare l'attenzione dei colleghi della maggioranza su norme di etica pubblica, oltre che su principi costituzionali da cui non possiamo prescindere. Non possiamo farlo per un doveroso rispetto dei principi della democrazia.

Il mio ultimo emendamento, l'1.19, prevede che la prescrizione cominci a decorrere nuovamente soltanto dopo la fissazione dell'udienza preliminare, perché altrimenti verrebbe introdotto un privilegio, con il tramite di un istituto che non è assolutamente coerente con il resto del sistema processuale. È infatti necessario che venga previsto un limite alla prescrizione, perché diversamente – com'è già stato spiegato da altri colleghi – il sistema della giustizia renderebbe di fatto impossibile celebrare un processo che, o per un avvenuto cambio dei giudici, o per le difficoltà in cui i giudici si verrebbero a trovare, o ancora per i tempi che sono trascorsi e quelli necessari per la messa in moto del processo, finirebbe di fatto con l'essere prescritto e quindi abrogato dal sistema giudiziario con un *escamotage* di carattere processuale.

Per tali ragioni insisto perché gli emendamenti a mia firma siano sottoposti al voto dell'Aula. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'AMBROSIO (*PD*). Signor Presidente, signor Ministro, mi trovo molto a disagio in questo momento. Ho molto sperato quando il presidente Schifani ha assunto la carica e ha detto che si aspettava collaborazione da parte dell'opposizione. Io ce l'ho messa tutta per offrire collaborazione, specialmente in Commissione.

Ho fatto le mie osservazioni – anche a lei, signor Ministro, quando è venuto in Commissione giustizia – piuttosto pregnanti, specialmente sulla contraddizione esistente tra l'istituzione del nuovo reato di immigrazione clandestina e la necessità di tutelare la sicurezza pubblica. Infatti, nella stessa relazione del Ministro si leggeva che sarebbero stati processati circa 50.000 immigrati clandestini in un anno con il rito direttissimo: ciò esclude che si possa condurre una lotta seria alla criminalità diffusa, perché se si processano con il rito direttissimo 50.000 extracomunitari, che non hanno altra colpa che quella di cercare lavoro in Italia (alcuni di questi sono anche morti nei campi recentemente per stenti e fatica), non si può certo affermare che la magistratura si possa automaticamente sdoppiare e perseguire anche i processi di criminalità comune.

Nulla mi è stato risposto di serio su questo, e neanche sul fatto che le carceri che – secondo il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – stanno già per scoppiare sarebbero scoppiate definitivamente dopo. In questo caso mi sembra assolutamente inutile illustrare degli emendamenti ad una legge quando si sa perfettamente che saranno puntualmente respinti. Infatti, signor Ministro, è inutile che dica che non c'è urgenza: l'urgenza c'è, altrimenti lei stesso avrebbe seguito un'altra strada.

Ho sempre apprezzato la sua intelligenza e non può dire che la sentenza della Corte costituzionale riconosca la possibilità di introdurre disposizioni come queste con legge ordinaria. Non lo può dire perché quella sentenza della Corte costituzionale non lo dice. Noi in Commissione abbiamo ascoltato un grande esperto, Leopoldo Elia, che è stato anche presidente della Corte costituzionale, il quale ha chiarito perfettamente il motivo per cui in alcuni casi la Corte costituzionale non può dire certe cose. Non può farlo per non offendere le altre istituzioni.

Il presidente Elia, che ha dimostrato *per tabulas* come in questo caso bisognava effettivamente operare con legge costituzionale, alla fine però ci ha rivolto anche un appello estremamente accorato in cui ci chiedeva di non lasciare solo il nostro Paese approvando questa legge. «Saremmo l'unica Repubblica democratica con una legge del genere», ha detto con le lacrime agli occhi. Un personaggio come questo merita rispetto, signor Ministro. È inutile che lei ci venga a dire che apprezza le nostre considerazioni, le nostre argomentazioni, quando poi non si vuole neanche prenderle in considerazione. È perfettamente inutile.

Si voleva predisporre una legge dimostrando che effettivamente si agisce nell'interesse del Paese e non nell'interesse personale di una sola persona? In tal caso la strada c'era, ce la indica la nostra storia. I nostri Padri costituenti, quando scrissero la Costituzione, introdussero l'istituto dell'autorizzazione a procedere per questi casi. Per non violare l'articolo 3 della Costituzione, quello della parità di tutti i cittadini di fronte alla legge, occorreva, quando si deroga ad un principio del genere, trovare una ragione fondamentale e ciò poteva essere rappresentato proprio dall'importanza dell'esercizio delle funzioni svolte non solo da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e delle alte cariche dello Stato, ma anche di tutti i parlamentari. A questo scopo fu introdotta la famosa autorizzazione a procedere; solo così si poteva procedere. Ci voleva una ragione, ma anche una verifica della necessità di concedere la suddetta autorizzazione a procedere; ci voleva il cosiddetto *fumus persecutionis* che il Parlamento doveva accertare.

Cosa è accaduto e perché questa autorizzazione a procedere è stata revocata? La legge è stata completamente vanificata perché, anziché cercare di tutelare i parlamentari, si è trasformata in un privilegio. Quando voi nel provvedimento avete scritto che si può rinunciare alla sospensione dei processi, avete trasformato questa guarentigia che volete assicurare in un privilegio. Infatti, se è nell'interesse della buona amministrazione del Paese non può essere rinunciabile; altrimenti – lo dicono tutti i maggiori esperti di diritto costituzionale – da guarentigia diventa privilegio e noi stiamo per approvare un privilegio.

Pertanto, signor Ministro, lei non avrà il mio consenso su questo disegno di legge. Non voterò in favore di un provvedimento del genere perché non voglio votare dei privilegi per nessuno. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

CHIURAZZI (PD). Signor Presidente, al comma 5 dell'articolo 1 avremmo preferito che ci si fermasse alla previsione che la sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile. Invece, si è voluto aggiungere la frase: «salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura».

Anche attraverso questa eccezione, si comprende che si è in presenza di una tutela che non è riferita alla funzione, ma alla persona. Noi invece, con l'emendamento 1.13 proponiamo che questa facoltà venga esercitata una sola volta nella legislatura in corso e che non si possa ripetere nella

legislatura successiva; altrimenti si sarebbe in presenza di una sospensione di processi penali che non attengono ad un contesto specifico e limitato, bensì ad un'ipotesi molto allargata ed imprevedibile nel tempo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

ALFANO, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.32.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.32, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	264
Senatori votanti	263
Maggioranza	132
Favorevoli	110
Contrari	152
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	269
Senatori votanti	266
Maggioranza	134
Favorevoli	115
Contrari	150
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.35, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.37.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.37, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	274
Senatori votanti	272
Maggioranza	137
Favorevoli	117
Contrari	153
Astenuti	2

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

PEDICA (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	278
Senatori votanti	275
Maggioranza	138
Favorevoli	119
Contrari	154
Astenuti	2

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

PEDICA (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	276
Senatori votanti	273
Maggioranza	137
Favorevoli	4
Contrari	268
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.38.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.38, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	279
Senatori votanti	277
Maggioranza	139
Favorevoli	117
Contrari	156
Astenuti	4

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.34, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	279
Senatori votanti	278
Maggioranza	140
Favorevoli	120
Contrari	156
Astenuti	2

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

GARRAFFA (*PD*). Nella prima fila ci sono tre persone e quattro voti.

PRESIDENTE. Verificheremo, senatore Garraffa. Invito i senatori Segretari a verificare la corrispondenza del voto alla presenza del senatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.36.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inconstante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.36, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	276
Senatori votanti	275
Maggioranza	138
Favorevoli	118
Contrari	156
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.39, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.24 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.40.

PEDICA (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.40, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	271
Senatori votanti	269
Maggioranza	135
Favorevoli	113
Contrari	154
Astenuti	2

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.33.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	276
Senatori votanti	274
Maggioranza	138
Favorevoli	118
Contrari	155
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

GASBARRI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASBARRI (*PD*). Signor Presidente, le chiedo di togliermi un dubbio e di farmi capire come può un senatore in tutte queste votazioni esprimere costantemente due voti, di cui uno è di astensione e l'altro contrario. È un problema che non riesco a risolvere, assistendo fino ad ora a questi due voti: costantemente con la sinistra si astiene e con la destra vota contro. È incredibile!

PRESIDENTE. Invito i colleghi Segretari a porre attenzione durante la prossima votazione alla corrispondenza tra il voto e la presenza del senatore.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Presidente, abbiamo posto questa questione; i colleghi ci sorridono e continuano a votare, per cui la prego, per cortesia, di far verificare subito ai Segretari.

PRESIDENTE. Invito i colleghi Segretari ad effettuare una rigorosissima verifica in occasione della prossima votazione.

GARRAFFA (*PD*). Vuole far togliere quel giornale da lì?

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la prego.

INCOSTANTE (*PD*). Si deve togliere il giornale.

PRESIDENTE. Per cortesia, spostiamo questi giornali. Vi sono altri giornali aperti? Senatrice Vicari, per favore il giornale.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25.

PEDICA (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

INCOSTANTE (*PD*). Di nuovo, Presidente.

PRESIDENTE. Per cortesia, facciamo una verifica. I senatori Segretari segnalano qualcosa?

LEGNINI (*PD*). Vergogna!

GRAMAZIO (*PdL*). Vieni qua a contare.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	272
Senatori votanti	269
Maggioranza	135
Favorevoli	116
Contrari	152
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	275
Senatori votanti	273
Maggioranza	137
Favorevoli	117
Contrari	155
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori D'Alia e Lumia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	271
Senatori votanti	269
Maggioranza	135
Favorevoli	115
Contrari	153
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	272
Senatori votanti	270
Maggioranza	136
Favorevoli	116
Contrari	153
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori D'Alia e Lumia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.45.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.45, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	273
Senatori votanti	271
Maggioranza	136
Favorevoli	116
Contrari	154
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dai senatori D'Alia e Lumia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	272
Senatori votanti	271
Maggioranza	136
Favorevoli	117
Contrari	153
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.43.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.43, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	274
Senatori votanti	273
Maggioranza	137
Favorevoli	118
Contrari	154
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.44.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.44, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	276
Senatori votanti	274
Maggioranza	138
Favorevoli	117
Contrari	156
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.16, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	273
Senatori votanti	271
Maggioranza	136
Favorevoli	115
Contrari	155
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.46.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.46, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	276
Senatori votanti	274
Maggioranza	138
Favorevoli	117
Contrari	156
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.41, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

PEDICA (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	272
Senatori votanti	271
Maggioranza	136
Favorevoli	118
Contrari	152
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.28, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	275
Senatori votanti	272
Maggioranza	137
Favorevoli	116
Contrari	155
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.47.

PEDICA (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.47, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	277
Senatori votanti	274
Maggioranza	138
Favorevoli	118
Contrari	155
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori D'Alia e Lumia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	274
Senatori votanti	273
Maggioranza	137
Favorevoli	117
Contrari	155
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	276
Senatori votanti	275
Maggioranza	138
Favorevoli	120
Contrari	154
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.29.

PEDICA (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.29, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	273
Senatori votanti	271
Maggioranza	136
Favorevoli	118
Contrari	152
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.19.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.19, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	271
Senatori votanti	270
Maggioranza	136
Favorevoli	116
Contrari	153
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.50, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.48.

PEDICA (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.48, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	275
Senatori votanti	274
Maggioranza	138
Favorevoli	121
Contrari	152
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30.

PEDICA (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.30, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	274
Senatori votanti	273
Maggioranza	137
Favorevoli	118
Contrari	154
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.49.

PEDICA (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.49, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	274
Senatori votanti	272
Maggioranza	137
Favorevoli	116
Contrari	155
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.51, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	273
Senatori votanti	271
Maggioranza	136
Favorevoli	117
Contrari	153
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	274
Senatori votanti	273
Maggioranza	137
Favorevoli	117
Contrari	155
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

PEDICA (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	274
Senatori votanti	270
Maggioranza	136
Favorevoli	113
Contrari	156
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.55, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.52.

LANNUTTI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.52, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	272
Senatori votanti	270
Maggioranza	136
Favorevoli	115
Contrari	154
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.58.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.58, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	273
Senatori votanti	271
Maggioranza	136
Favorevoli	117
Contrari	153
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.53, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.54.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.54, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	269
Senatori votanti	267
Maggioranza	134
Favorevoli	114
Contrari	153

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.56, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.42.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.42, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	272
Senatori votanti	269
Maggioranza	135
Favorevoli	115
Contrari	153
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.59.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.59, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	217
Senatori votanti	216
Maggioranza	109
Favorevoli	61
Contrari	154
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.57.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.57, presentato dal senatore Belisario da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	163
Senatori votanti	159
Maggioranza	80
Favorevoli	0
Contrari	157
Astenuti	2

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 903

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo così esaurito la fase dell'esame e della votazione degli emendamenti. Le dichiarazioni di voto in diretta televisiva, secondo quanto determinato dalla Conferenza dei Capigruppo, sono fissate per le ore 19.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo è prevista per le ore 15,30; suggerirei ai colleghi Capigruppo, se d'accordo, di differirla alle ore 16, posto che vi sarà possibilità per le Commissioni di lavorare.

Proporrei inoltre di convocare la seduta pomeridiana alle ore 18 per gli eventuali adempimenti relativi alla lettura del calendario, fermo restando che alle 19 inizierà la diretta televisiva.

Quindi, Conferenza dei Capigruppo alle ore 16; apertura della seduta pomeridiana dell'Aula alle ore 18 per la lettura del calendario e sua eventuale discussione (in relazione alla sua approvazione o meno all'unanimità).

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 18 anziché alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,17*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (903)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.

2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.

3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.

5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI

1.32

BELISARIO, CASSON, LI GOTTI, PARDI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.5

MARITATI, BELISARIO, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, LI GOTTI, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di formazione dei ruoli d'udienza, relativamente ai procedimenti nei confronti delle alte cariche dello Stato) - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"1-bis. Nella formazione dei ruoli di udienza il giudice assicura priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri"».

1.22

CAROFIGLIO, LI GOTTI, CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BELISARIO, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «A decorrere dalla XVII legislatura,».

1.35

LI GOTTI, CASSON, BELISARIO, PARDI, INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «salvi» inserire le seguenti: «i processi per reati di cui al Titolo I, al Titolo II e al Titolo III del Libro secondo del codice penale e».

1.37

PARDI, BIANCO, BELISARIO, LI GOTTI, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «ed eccettuati i processi per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza».

1.7

CASSON, BELISARIO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LI GOTTI, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «i processi penali» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi ai delitti di peculato, corruzione, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, nonché per i reati di cui all'articolo 322-bis del codice penale».

1.23

CASSON, LI GOTTI, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BELISARIO, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e».

1.38

BELISARIO, MARITATI, LI GOTTI, PARDI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sono sospesi» con le seguenti: «possono essere sospesi dal giudice, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, nonché delle persone offese,».

1.34

LI GOTTI, MARITATI, BELISARIO, PARDI, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «di assunzione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di nomina o di elezione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione non si applica ai processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Non possono essere sospesi i processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

1.36

BELISARIO, INCOSTANTE, LI GOTTI, PARDI, CASSON, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «. Si procede a sospensione esclusivamente per i processi per i quali l'azione penale sia stata esercitata successivamente all'assunzione del mandato e a condizione che non si tratti di processi per reati di cui all'articolo 380 del codice penale».

1.39

LI GOTTI, CASSON, BELISARIO, PARDI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.24

MARITATI, BELISARIO, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LI GOTTI, PARDI, LUMIA (*)

Ritirato

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«La sospensione si applica ai procedimenti penali per i quali i soggetti di cui al presente comma ricevono informazione di garanzia ovvero avviso di conclusione delle indagini preliminari in data successiva a quella di assunzione della carica o della funzione».

1.40

LI GOTTI, INCOSTANTE, BELISARIO, PARDI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «si applica» fino alla fine del comma, con le seguenti: «non si applica nel caso in cui sia già stata dichiarata l'apertura del dibattito. Non possono comunque essere sospesi i processi penali relativi ai seguenti reati: sequestro di persona, estorsione, rapina, delitti di sfruttamento della prostituzione, furto in abitazione e furto con strappo, associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, bancarotta fraudolenta, frode fiscale, usura, falsità in atti, detenzione di documenti falsi validi per l'espatrio, corruzione, abuso d'ufficio, prostituzione minorile, pornografia minorile, ricettazione, detenzione di materiale pornografico, porto e detenzione abusiva di armi, reato di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 286 del 1998, omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, maltrattamenti in famiglia, incendio e incendio boschivo, molestie, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adulterazione di sostanze alimentari, somministrazione di medicinali pericolosi e circonvenzione di incapaci, nonché a taluno dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. La sospensione di cui alla presente legge si applica dalla XVII Legislatura».

1.33

PARDI, INCOSTANTE, BELISARIO, LI GOTTI, BIANCO, CASSON, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «antecedenti l'assunzione» con le seguenti: «successivi all'assunzione».

1.25

DELLA MONICA, BELISARIO, BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, LI GOTTI, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «anche ai processi penali per fatti antecedenti l'» con le seguenti: «ai procedimenti penali per i quali i soggetti di cui al presente comma ricevono informazione di garanzia ovvero avviso di conclusione delle indagini preliminari in data successiva a quella di».

1.6

CASSON, LI GOTTI, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, BELISARIO, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed opera comunque esclusivamente per i procedimenti nei quali l'azione penale sia stata esercitata, nelle forme di cui al comma 1 dell'articolo 405 del codice di procedura penale, nel periodo corrispondente alla durata della carica o della funzione».

1.1

D'ALIA, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo il caso di sentenza di condanna confermata in grado di appello».

1.8

DELLA MONICA, LI GOTTI, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, BELISARIO, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «La sospensione di cui ai periodi precedenti non si applica, comunque, ai processi relativi ai delitti di maltrattamenti in famiglia, abuso

di mezzi di correzione e disciplina, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, anche se relativi al materiale di cui all'articolo 600-*quater* del codice penale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale, anche aggravata ai sensi dell'articolo 609-*ter* del codice penale, al reato di atti sessuali con minorenne, al reato di corruzione di minorenne, al delitto di violenza sessuale di gruppo, nonché ai reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75».

1.9

GALPERTI, BELISARIO, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, LI GOTTI, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non opera per i procedimenti relativi a reati contro la persona ovvero contro il patrimonio, per i quali non sia intervenuto risarcimento del danno, nonché ai delitti commessi mediante violenza».

1.4

D'ALIA, LUMIA (*)

Respinto

All'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ciascun processo di cui al comma 1 può essere sospeso una sola volta».

Conseguentemente il comma 5 è soppresso.

1.45

BELISARIO, BIANCO, LI GOTTI, PARDI, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La sospensione è disposta dal giudice, sentite le parti, a condizione che ad essa non si oppongano la parte civile, la persona offesa dal reato o l'imputato. L'imputato può comunque rinunciare, con atto non revocabile, alla sospensione».

1.2

D'ALIA, LUMIA (*)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La sospensione è sempre rinunciabile dall'imputato».

1.43

LI GOTTI, CASSON, BELISARIO, PARDI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «può rinunciare» aggiungere la seguente: «, irrevocabilmente,».

1.44

PARDI, INCOSTANTE, BELISARIO, LI GOTTI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «in ogni momento» con le seguenti: «irrevocabilmente entro 15 giorni dalla data di fissazione della prima udienza».

1.26

ADAMO, BELISARIO, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, MARITATI, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LI GOTTI, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Una volta espressa la rinuncia è irrevocabile».

1.16

MARITATI, LI GOTTI, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, BELISARIO, PARDI, LUMIA (*)

Sost. id. em. 1.26

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La rinuncia di cui al periodo precedente è irrevocabile»

1.27

CECCANTI, LI GOTTI, INCOSTANTE, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, BELISARIO, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In caso di rinuncia alla sospensione, il processo deve essere immediatamente iscritto a ruolo e l'udienza dibattimentale deve essere fissata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sessanta giorni».

1.46

BELISARIO, MARITATI, LI GOTTI, PARDI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 3, premettere i seguenti periodi: «Alla scadenza della sospensione il processo riprende automaticamente, senza bisogno di nuove notificazioni o comunicazioni alle parti. Restano salvi tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti nelle fasi antecedenti la sospensione e le

prove assunte sono automaticamente rinnovate in caso di cambiamento del collegio giudicante a seguito della sospensione».

1.41

BELISARIO, BIANCO, LI GOTTI, PARDI, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «La sospensione» aggiungere le seguenti: «non si applica ai processi per delitti di cui al Libro II del codice penale. Essa, comunque,».

1.17

CASSON, BELISARIO, MARITATI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LI GOTTI, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «ai sensi degli articoli 392 e 467» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 467».

1.28

BIANCO, BELISARIO, CASSON, INCOSTANTE, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LI GOTTI, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora una parte richieda la rinnovazione di prove già assunte, è sospesa per il periodo occorrente la decorrenza dei termini di prescrizione».

1.47

LI GOTTI, CASSON, BELISARIO, PARDI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La prescrizione riprende il suo corso dalla data di fissazione dell'udienza alla ripresa del dibattimento. Sono acquisite al fascicolo del dibattimento senza necessità di rinnovazione le prove già assunte. Restano validi ed efficaci tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti prima della sospensione di cui al comma 1. Qualora la parte chieda la rinnovazione delle prove assunte, il corso della prescrizione è sospeso per la intera durata della rinnovazione. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano gli articoli 159 e seguenti del codice penale».

1.3

D'ALIA, LUMIA (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Si applicano le disposizioni degli articoli 159 del codice penale e 18, comma primo, lettera b) del codice di procedura penale».

1.11

CASSON, BELISARIO, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, LI GOTTI, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti prima dell'inizio della sospensione. Le prove assunte in contraddittorio tra le parti prima della sospensione, sono acquisite al fascicolo di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale, senza necessità di procedere alla rinnovazione, anche nel caso di mutamento della composizione del collegio giudicante a seguito della sospensione».

1.12

D'AMBROSIO, LI GOTTI, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, BELISARIO, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le prove assunte in contraddittorio tra le parti prima della sospensione, sono acquisite al fascicolo di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale, salvo che l'imputato ne richieda la rinnovazione. In tale ultimo caso, il corso della prescrizione rimane sospeso, dal momento della richiesta a quello dell'assunzione degli atti mediante rinnovazione».

1.29

INCOSTANTE, BIANCO, BELISARIO, CASSON, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LI GOTTI, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nell'ipotesi in cui non sia possibile riprendere il giudizio dal punto in cui è rimasto sospeso, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere, per la fase del giudizio interessata, dal compimento del primo atto del rinnovato giudizio successivo a quello in seguito al quale è intervenuta la sospensione».

1.19

DELLA MONICA, BELISARIO, BIANCO, INCOSTANTE, CASSON, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LI GOTTI, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La prescrizione riprende il suo corso dalla data di fissazione della prima udienza successiva alla cessazione della causa di sospensione».

1.50

BELISARIO, BIANCO, LI GOTTI, PARDI, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La sospensione opera soltanto per la durata della carica o della funzione e non è reiterabile in nessun caso».

1.48

LI GOTTI, BIANCO, BELISARIO, PARDI, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 5, premettere il seguente periodo: «La data di fissazione dell'udienza deve essere fissata entro 20 giorni dalla cessazione della causa di sospensione».

1.30

BIANCO, INCOSTANTE, BELISARIO, CASSON, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LI GOTTI, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura».

1.49

LI GOTTI, INCOSTANTE, BELISARIO, PARDI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole da: «, salvo il caso» *fino a:* «legislatura» con le seguenti: «nel corso della stessa legislatura o di altra successiva legislatura».

1.51

BELISARIO, MARITATI, LI GOTTI, PARDI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole da: «investitura» sino alla fine del comma, con le seguenti: «nomina o elezione nel corso della medesima o di diversa legislatura, ad altra delle cariche o delle funzioni di cui al comma 1. La reiterazione di cui al presente comma opera solo a condizione che il processo cui si riferisce non penda in diverso grado di giudizio».

1.13

CHIURAZZI, BELISARIO, CASSON, LI GOTTI, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nella medesima o in altra legislatura».

1.21

INCOSTANTE, BELISARIO, CASSON, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LI GOTTI, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sussiste reiterazione, ai fini del presente comma, anche qualora il procedimento penda in una fase o in un grado diversi, ovvero quando il medesimo fatto storico oggetto di un processo già sospeso, sia contestato nell'ambito di un procedimento diverso».

1.14

ADAMO, LI GOTTI, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, PARDI, BELISARIO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il titolare della carica o della funzione può comunque fruire della sospensione una sola volta.».

1.18

D'AMBROSIO, LI GOTTI, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, BELISARIO, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini del comma 5, sussiste reiterazione anche qualora il processo già sospeso penda in grado diverso, ovvero quando il medesimo fatto storico oggetto di un processo già sospeso, sia contestato nell'ambito di un procedimento diverso».

1.55

LI GOTTI, MARITATI, BELISARIO, PARDI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 6, premettere il seguente periodo: «La sospensione di cui al presente articolo non si applica ai processi penali relativi ai reati di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, nonché ai delitti contro l'ordine pubblico.».

1.15

BIANCO, BELISARIO, CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, LI GOTTI, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al termine della sospensione, entro trenta giorni l'ufficio giudiziario competente dispone la ripresa del processo fissandone le modalità».

1.52

LI GOTTI, CASSON, BELISARIO, PARDI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Sopprimere il comma 7.

1.20

GALPERTI, LI GOTTI, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, BELISARIO, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«La sospensione di cui alla presente legge opera esclusivamente per le cariche o le funzioni assunte in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge».

1.58

PARDI, INCOSTANTE, BELISARIO, LI GOTTI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. La sospensione di cui alla presente legge non si applica ai procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo ovvero con giudizio immediato».

1.53

PARDI, INCOSTANTE, BELISARIO, LI GOTTI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «processi penali» aggiungere le seguenti: «riguardanti delitti colposi».

1.54

BELISARIO, BIANCO, LI GOTTI, PARDI, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 7 dopo le parole: «in corso» aggiungere le seguenti: «purché non riguardino delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia».

1.31

CECCANTI, LI GOTTI, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, BELISARIO, MARITATI, ADAMO, BASTICO, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, PARDI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano ricevuto informazione di garanzia in data successiva a quella di assunzione della rispettiva carica o funzione».

1.56

LI GOTTI, CASSON, BELISARIO, PARDI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: «La sospensione di cui al comma 1 non si applica a processi in cui sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento».

1.42

PARDI, MARITATI, BELISARIO, LI GOTTI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La sospensione di cui alla presente legge può essere reiterata, nei limiti di cui al comma 5, una sola volta e solo qualora il processo non sia, nel frattempo, passato ad altro grado di giudizio».

1.59

PARDI, INCOSTANTE, BELISARIO, LI GOTTI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La sospensione di cui al presente articolo non si applica ai processi penali che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado».

1.57

BELISARIO, BIANCO, LI GOTTI, PARDI, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 8, premettere il seguente periodo: «8. La sospensione di cui alla presente legge ha effetto solo per i mandati successivi a quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente legge».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 903. Proposta di non passare all'esame degli articoli, Adamo.	276	275	002	115	158	138	RESP.
2	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.32, Belisario ed altri.	264	263	001	110	152	132	RESP.
3	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.22, Carofiglio ed altri.	269	266	001	115	150	134	RESP.
4	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.37, Pardi ed altri.	274	272	002	117	153	137	RESP.
5	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.7, Casson ed altri.	278	275	002	119	154	138	RESP.
6	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.23, Casson ed altri.	276	273	001	004	268	137	RESP.
7	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.38, Belisario ed altri.	279	277	004	117	156	139	RESP.
8	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.34, Li Gotti ed altri.	279	278	002	120	156	140	RESP.
9	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.36, Belisario ed altri.	276	275	001	118	156	138	RESP.
10	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.40, Li Gotti ed altri.	271	269	002	113	154	135	RESP.
11	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.33, Pardi ed altri.	276	274	001	118	155	138	RESP.
12	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.25, Della Monica ed altri.	272	269	001	116	152	135	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag.

2

Seduta N.

0044

del

22-07-2008

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.6, Casson ed altri.	275	273	001	117	155	137	RESP.
14	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.8, Della Monica ed altri.	271	269	001	115	153	135	RESP.
15	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.9, Galperti ed altri.	272	270	001	116	153	136	RESP.
16	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.45, Belisario ed altri.	273	271	001	116	154	136	RESP.
17	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.2, D'Alia e Lumia.	272	271	001	117	153	136	RESP.
18	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.43, Li Gotti ed altri.	274	273	001	118	154	137	RESP.
19	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.44, Pardi ed altri.	276	274	001	117	156	138	RESP.
20	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.27, Ceccanti ed altri.	273	271	001	115	155	136	RESP.
21	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.46, Belisario ed altri.	276	274	001	117	156	138	RESP.
22	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.17, Casson ed altri.	272	271	001	118	152	136	RESP.
23	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.28, Bianco ed altri.	275	272	001	116	155	137	RESP.
24	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.47, Li Gotti ed altri.	277	274	001	118	155	138	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag.

3

Seduta N.

0044

del

22-07-2008

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
25	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.11, Casson ed altri.	274	273	001	117	155	137	RESP.
26	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.12, D ^I Ambrosio ed altri.	276	275	001	120	154	138	RESP.
27	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.29, Incostante ed altri.	273	271	001	118	152	136	RESP.
28	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.19, Della Monica ed altri.	271	270	001	116	153	136	RESP.
29	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.48, Li Gotti ed altri.	275	274	001	121	152	138	RESP.
30	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.30, Bianco ed altri.	274	273	001	118	154	137	RESP.
31	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.49, Li Gotti ed altri.	274	272	001	116	155	137	RESP.
32	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.13, Chiurazzi ed altri.	273	271	001	117	153	136	RESP.
33	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.21, Incostante ed altri.	274	273	001	117	155	137	RESP.
34	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.14, Adamo ed altri.	274	270	001	113	156	136	RESP.
35	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.52, Li Gotti ed altri.	272	270	001	115	154	136	RESP.
36	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.58, Pardi ed altri.	273	271	001	117	153	136	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag.

4

Seduta N.

0044

del

22-07-2008

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
37	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.54, Belisario ed altri.	269	267	000	114	153	134	RESP.
38	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.42, Pardi ed altri.	272	269	001	115	153	135	RESP.
39	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.59, Pardi ed altri.	217	216	001	061	154	109	RESP.
40	NOM.	DDL n. 903. Em. 1.57, Belisario ed altri.	163	159	002	000	157	080	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0044 del 22-07-2008 Pagina 1

Totale votazioni	40
------------------	----

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

[illegible]

Seduta N. 0044 del 22-07-2008 Pagina 2

Totale votazioni	40
------------------	----

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1														alla n° 22									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F		
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
BOLDI ROSSANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
BONDI SANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
BORNACIN GIORGIO	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
BOSONE DANIELE	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
BRICOLO FEDERICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
BRUNO FRANCO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
BUGNANO PATRIZIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F		
BUTTI ALESSIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CABRAS ANTONELLO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
CAFORIO GIUSEPPE											F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
CAGNIN LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CALABRO' RAFFAELE		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
CALIENDO GIACOMO	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CARLINO GIULIANA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
CAROFILGIO GIOVANNI	F			F	F	C	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CASELLI ESTEBAN JUAN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CASSON FELICE	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		

Seduta N. 0044 del 22-07-2008 Pagina 3

Totale votazioni	40
------------------	----

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

[illegible]

Seduta N. 0044 del 22-07-2008 Pagina 4

Totale votazioni	40
------------------	----

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

[illegible]

Seduta N. 0044 del 22-07-2008 Pagina 5

Totale votazioni	40
------------------	----

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

[illegible]

Seduta N. 0044 del 22-07-2008 Pagina 6

Totale votazioni	40
------------------	----

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LANNUTTI ELIO	F		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F				F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATRONICO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F			F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LONGO PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
LUSI LUIGI	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANTOVANI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARCENARO PIETRO		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARTINAT UGO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASCITELLI ALFONSO	F		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0044 del 22-07-2008 Pagina 7

Totale votazioni	40
------------------	----

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

[illegible]

Seduta N. 0044 del 22-07-2008 Pagina 8

Totale votazioni	40
------------------	----

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

[illegible]

Seduta N. 0044 del 22-07-2008 Pagina 9

Totale votazioni	40
------------------	----

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

[illegible]

Seduta N. 0044 del 22-07-2008 Pagina 10

Totale votazioni 40

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VETRELLA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICARI SIMONA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	F				F	C	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0044 del 22-07-2008 Pagina 10

Totale votazioni	40
------------------	----

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

[illegible]

Seduta N. 0044 del 22-07-2008 Pagina 11

Totale votazioni	40
------------------	----

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

[illegible]

Seduta N. 0044 del 22-07-2008 Pagina 12

Totale votazioni	40
------------------	----

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

[illegible]

Seduta N. 0044 del 22-07-2008 Pagina 13

Totale votazioni	40
------------------	----

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

[illegible]

Seduta N. 0044 del 22-07-2008 Pagina 14

Totale votazioni 40

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

[illegible]

Seduta N. 0044 del 22-07-2008 Pagina 15

Totale votazioni	40
------------------	----

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

[illegible]

Seduta N. 0044 del 22-07-2008 Pagina 16

Totale votazioni	40
------------------	----

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

[illegible]

Seduta N. 0044 del 22-07-2008 Pagina 17

Totale votazioni	40
------------------	----

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

[illegible]

Seduta N. 0044 del 22-07-2008 Pagina 18

Totale votazioni	40
------------------	----

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

[illegible]

Seduta N. 0044 del 22-07-2008 Pagina 19

Totale votazioni 40

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23																				alla n° 40			
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40						
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
VETRELLA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
VICARI SIMONA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C						
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
VIESPOLI PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C						
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F								
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F							
VITALI WALTER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F							
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F							
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
ZAVOLI SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F								

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Castelli, Ciampi, Colli, Davico, Giambrone, Giordano, Mantovani, Martinat, Monti, Palma, Ramponi e Viespoli.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Dini, per attività della 3ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 15 luglio 2008, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 – lo schema di direttiva per l'anno 2008 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 17).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di direttiva è deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro l'11 agosto 2008.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 luglio 2008, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per gli esercizi 2005 e 2006, e del CONI Servizi S.p.a., per l'esercizio 2006 (*Doc. XV*, n. 26).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli Enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

La predetta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

Interrogazioni

LATRONICO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

la Regione Basilicata con legge regionale n. 4 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni ha previsto la concessione in favore di Comuni e Province di contributi nella misura del 50 per cento dell'importo delle rate di ammortamento per il servizio capitale e interessi dei prestiti da contrarre per la realizzazione di opere e interventi in materia di reti idriche e acquedotti, aree artigianali, infrastrutture turistiche, tutela ambientale, adeguamento viabilità provinciale e comunale, eccetera;

tale contributo è previsto al fine di accelerare l'attuazione di programmi comunitari e di sostenere gli investimenti coerenti con la programmazione comunitaria 2000-2006;

molti enti locali hanno candidato al contributo interventi che sono stati valutati compatibili e coerenti con i programmi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali della Commissione europea;

considerato che:

le norme in materia di patto di stabilità interno in vigore per gli enti locali prevedono il rispetto dei saldi di bilancio come differenza fra titoli delle entrate e titoli di spesa, con esclusione delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti;

la diretta e concreta applicazione delle norme ha generato, però, diffuse preoccupazioni in Comuni e Province per le vistose difficoltà di rispetto degli obiettivi previsti;

le amministrazioni locali possono trovarsi con uno sbilancio nei saldi soggetti a monitoraggio;

in relazione ai contributi regionali erogati ai sensi della legge regionale n. 4 del 1999 e, più in generale, in base alle normative regionali e nazionali che prevedono la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi coerenti con la programmazione comunitaria, il costo dell'investimento, difatti, deve essere contabilizzato all'interno del patto di stabilità non rilevando, però, tra le entrate, il cofinanziamento assentito in favore dell'ente locale;

appare necessario, pertanto, intervenire, come richiesto dalle stesse Associazione nazionale Comuni d'Italia ed Unione delle Province italiane, sulle norme che disciplinano il patto di stabilità per gli enti locali al fine di consentire l'utilizzo dei finanziamenti già assentiti e permettere alle amministrazioni locali di realizzare gli interventi programmati sul territorio,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno proporre modifiche delle regole in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali al fine di non pregiudicare la realizzazione degli investimenti sul territorio,

salvaguardando, allo stesso tempo, la partecipazione responsabile degli enti locali alle politiche economiche del Paese;

se ritengano opportuno includere tra le entrate rilevanti ai fini del patto di stabilità anche i cofinanziamenti assentiti dalle Regioni e/o dallo Stato relativi ai mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere compatibili e coerenti con la programmazione comunitaria.

(3-00165)

LATRONICO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), dispone che «È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile» precisando, altresì, che l'efficacia degli eventuali contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della legge cessa alla data del 30 giugno 2008;

tale disposizione ha sollevato una serie di problemi interpretativi ed applicativi a causa del suo carattere generico e lacunoso;

la legge finanziaria sembra difatti prevedere la nullità dei soli contratti di assicurazione con i quali l'ente pubblico assicura i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità contabile e la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici;

tale interpretazione è conforme all'orientamento costante della Corte dei conti la quale ha reiteratamente affermato l'illegittimità della copertura assicurativa dei rischi connessi a forme di responsabilità amministrativa, evidenziando come essa tende a vanificare i principi di buon andamento ai quali deve ispirarsi l'azione degli amministratori pubblici;

dovrebbero, invece, considerarsi del tutto legittime le polizze assicurative poste in essere dalle pubbliche amministrazioni per la copertura dei danni da responsabilità civile verso terzi causati da colpa lieve degli amministratori nei limiti consentiti dalle norme di legge;

come affermato dal consolidato indirizzo della giurisprudenza contabile, la sola responsabilità civile degli amministratori per i casi di colpa lieve può essere assicurata dall'ente, quale contraente del contratto di assicurazione e a proprie spese, in quanto soltanto la suddetta responsabilità verso terzi è stipulata anche nell'interesse dell'ente;

appare pertanto necessario, a giudizio dell'interrogante, emanare disposizioni di interpretazione autentica al fine di precisare l'operatività dell'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga necessario emanare disposizioni di interpretazione autentica al fine di chiarire la portata dell'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

(3-00166)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLI BORTONE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il comma 712 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), stabilisce che la dichiarazione relativa al minor gettito ICI derivante dai fabbricati del gruppo D deve pervenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata;

la circolare n. 24/2007 del 7 novembre 2007 (emanata dal responsabile della direzione centrale della finanza locale presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno), al fine di poter chiudere la problematica attinente alle attestazioni concernenti le perdite di gettito relative agli anni 2005 e precedenti e di verificare l'effettiva consistenza degli importi richiesti, ha invitato gli enti locali interessati a far pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2007 le certificazioni in argomento;

i Comuni che hanno fatto pervenire le attestazioni previste dalla richiamata circolare n. 24/2007 hanno inserito i relativi importi nei bilanci di previsione 2008 ma, ad oggi, non è stata ancora effettuata la pubblicazione dei contributi spettanti ai singoli enti per il minor gettito ICI per i fabbricati categoria D e tantomeno effettuato lo stanziamento;

anche i Comuni che avevano già presentato le attestazioni prima dei termini previsti dalla circolare non hanno ad oggi ancora ricevuto il contributo relativo all'anno 2005, mentre per quello relativo al 2006 è stato versato solo un acconto,

l'interrogante chiede di sapere se e in che modo il Ministro in indirizzo intenda intervenire affinché sia data certezza sui tempi necessari alla pubblicazione dell'ammontare dei contributi e alla rispettiva erogazione.

(4-00380)

GARAVAGLIA Mariapia. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

Isoradio dovrebbe svolgere una funzione essenziale per la sicurezza dei cittadini che usano la rete autostradale nazionale;

la sicurezza stradale è posta fra gli obiettivi primari del Governo;

nonostante i dichiarati propositi, la situazione nella rete autostradale risulta spesso caotica nei giorni in cui si riscontra il cosiddetto esodo per le vacanze;

considerato che:

le frequenze di un servizio essenziale come Isoradio sono invece mutevoli;

le modalità di informazione di suddette frequenze è assai precario e insufficiente, rasentando inoltre in molti casi l'inintelligibilità dell'informazione a causa della loro continua variabilità;

la responsabilità di gestione ed informazione del servizio di Isoradio è demandata ai gestori della rete autostradale,

si chiede di sapere:

come il Governo intenda rendere efficiente un servizio tanto essenziale, garantendo che le frequenze siano realmente «iso» sull'intero territorio nazionale;

se non si ritenga che la Protezione civile, o direttamente la Rai, possano essere più idonei a gestire tale prezioso ed utile servizio.

(4-00381)

AUGELLO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

sono in corso negoziati con la Repubblica di San Marino per il rinnovo della convenzione che regola le imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti;

recenti inchieste della magistratura e della Guardia di finanza hanno fatto emergere il problema della concorrenza sleale che imprese che dispongono di una sede nella Repubblica di San Marino svolgono nei confronti delle imprese italiane, avvalendosi di un più vantaggioso regime fiscale;

la convenzione sottoscritta il 21 marzo 2002, ma non ratificata, che pare costituire la base dell'attuale trattativa, presenta elementi contraddittori che favoriscono quelle società che, pur essendo di fatto italiane, sfruttano ogni piega della normativa per avvalersi di vantaggi fiscali e di contratti di lavoro meno onerosi per i dipendenti, a discapito di un corretto principio di libera concorrenza;

in particolare le disposizioni di cui all'articolo 5 della vigente convenzione individuano, al comma 2, cosa debba intendersi per «sede fissa d'affari» in cui si esercita attività di impresa, utilizzando il concetto di «stabile organizzazione»: il testo illustra quindi le articolazioni che compongono la sede fissa di un'impresa, cioè la direzione, la succursale, l'ufficio, eccetera;

il successivo comma 3 si presenta, all'apparenza, come una norma restrittiva, tesa ad escludere dal concetto di «stabile organizzazione» cinque diverse fattispecie: l'utilizzo di installazioni ai soli fini di deposito, esposizione, consegna di beni e merci di proprietà dell'impresa, l'utilizzo di magazzini per beni e merci a fini di esposizione o consegna, l'utilizzo di magazzini finalizzati alla trasformazione di beni o merci da parte di un'altra impresa, l'utilizzo di una sede al solo fine di acquistare beni o merci o l'utilizzo di una sede per soli fini di pubblicità;

nonostante le disposizioni del comma 3 sopra richiamate individuino queste cinque fattispecie, escludendole dal concetto di «stabile organizzazione», poiché tale pregiudizio vale soltanto per ogni singola fattispecie, il risultato è che quando ne ricorrano più d'una la convenzione finisce con il riconoscere alla società interessata la possibilità di accedere ai benefici della convenzione: se, ad esempio, una società dispone di una sede fissa al fine di acquistare beni o merci e di pubblicità, può a buon diritto dichiarare l'esistenza di una «stabile organizzazione»;

il comma 4 dello stesso articolo appare suscettibile di ulteriori riflessioni critiche: infatti, estende il concetto di «stabile organizzazione» di quanti agiscano in uno Stato per conto di un altro soggetto che appartiene all'altro Stato contraente. Di fatto, una persona che disponga di adeguati poteri di firma e concluda in Italia contratti per conto di un'impresa di San Marino, viene considerata «stabile organizzazione»;

il comma 6 presenta elementi di contraddittorietà con le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 5-*bis*, del Testo unico per le imposte sui redditi (decreto legislativo n. 917 del 1986), introdotto con il decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, oltre a codificare un ulteriore paradosso affermando che se una società residente a San Marino esercita la propria attività in Italia tramite una «stabile organizzazione» quest'ultima non può essere considerata tale;

importanti indagini scaturite da una brillante attività investigativa della Guardia di finanza rischiano di essere vanificate da un'eventuale ratifica di un testo di convenzione che riproponga le medesime criticità del precedente del 2002,

si chiede di conoscere:

quale sia l'effettivo stato di avanzamento del confronto con la Repubblica di San Marino sulla nuova ipotesi di convenzione;

quali siano le iniziative assunte dal Ministro in indirizzo per risolvere le contraddizioni richiamate in premessa presenti nel testo non ratificato del 2002;

quale sia il grado di coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della valutazione delle linee guida di una nuova convenzione, al fine di scongiurare che possa presentare involontariamente elementi utili a favorire fenomeni di concorrenza sleale o, peggio, di frode fiscale.

(4-00382)

GENTILE. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (ex Sviluppo Italia) è impegnata in un profondo processo di ristrutturazione che, in attuazione della legge finanziaria per il 2007, dovrebbe comportare la dismissione di tutte le società regionali del gruppo;

l'evolversi di questa situazione e, soprattutto, il clima che si sta costruendo intorno a questo avvenimento fanno temere che la proprietà della società Sviluppo Italia Calabria (Agenzia e Regione) consideri la dissoluzione dell'esperienza e della professionalità acquisita come unica soluzione al problema;

un comunicato stampa della regione Campania del 29 settembre 2007 rimarca che le cifre realizzate da Sviluppo Italia Campania rappresentano, senza ombra di dubbio, una risorsa per la Regione stessa, nonostante 54 dipendenti a tempo indeterminato ed i 150 lavoratori atipici da anni impegnati nelle attività della Società;

senza voler polemizzare sul tema, tanto delicato quanto complesso, dell'improprio utilizzo dello strumento del lavoro interinale, ed in considerazione del fatto che simili riflessioni possono essere fatte anche per altre società regionali che vi hanno fatto ricorso, francamente non sono chiare le logiche per cui Sviluppo Italia Campania venga considerata una occasione per la regione Campania (così come per la Puglia, per la quale vale una simile considerazione), mentre per Sviluppo Italia Calabria resta solo un problema: 140 «raccomandati», considerati «nullafacenti» che «rubano gli stipendi»;

a tal proposito, poi, venendo anche alle considerazioni alla base dell'utilità istituzionale, è opportuno soffermare l'attenzione sulla funzione svolta da Sviluppo Italia Calabria nel difficilissimo processo di sviluppo del territorio calabrese, e più precisamente:

affiancamento nel periodo 2003/2006 alla Regione nei processi di controllo dell'attuazione degli accordi di programma quadro, consentendo il rispetto dei tempi di monitoraggio richiesti dal Dipartimento politiche dello sviluppo;

esecuzione delle misure di incentivazione per i servizi reali nel periodo 1994/2001, sempre in sinergia con la regione Calabria;

attuazione della legge regionale n. 11 del 2001 per la certificazione di qualità delle strutture sanitarie pubbliche e private della regione Calabria;

gestione dell'unica esperienza regionale d'incubazione d'impresa dalla quale sono sorte imprese di successo, alcune delle quali anche di valenza internazionale;

acquisizione di uno specifico *know-how* sul tema dell'assistenza alla pubblica amministrazione;

impegno attivo nelle dinamiche della formazione manageriale;

realizzazione di iniziative, in *partnership* con il mondo accademico (Università della Calabria, Università di Roma tre), con Centri di ricerca di valenza nazionale quali il Consiglio nazionale delle ricerche e con imprese, anche multinazionali, quali la Siemens Informatica;

considerato che:

si prende atto, in conclusione, che i lavoratori di Sviluppo Italia Calabria, sono, agli occhi della pubblica opinione, oltre che a quelli dell'opinione politica regionale e nazionale, i responsabili di un fantomatico «buco nero» da 7 milioni di euro circa, che il dottor Arcuri (amministratore delegato dell'Agenzia nazionale) non ha intenzione di incrementare seguitando a finanziare 140 famiglie che di tali stipendi vivono;

Sviluppo Italia nazionale non può scaricare sui dipendenti della Calabria le gravissime responsabilità del *management* che nell'ultimo quinquennio ha utilizzato ingenti risorse senza avere alcuna ricaduta sui territori,

si chiede di sapere:

quali siano le intenzioni dei Ministri in indirizzo e le relative iniziative a tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e delle alte professionalità acquisite;

quali siano i provvedimenti che i Ministri intendano attuare per scongiurare il pericolo del blocco delle retribuzioni comunicato dal dottor Arcuri ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di Sviluppo Italia Calabria i cui lavoratori, peraltro, hanno sofferto la messa in liquidazione della società già otto mesi prima della naturale scadenza imposta dal precedente Governo, e oggi rinviata al 31 dicembre 2008;

se si ritenga opportuno continuare ad elargire considerevoli somme di denaro all'operante Collegio di liquidatori che, però, di fatto ha formalmente prodotto poco o nulla a favore di Sviluppo Italia Calabria e che, al contrario, pesa oltremodo sulle casse della società stessa;

se non si ritenga di promuovere l'attivazione, in tempi brevissimi, di un tavolo tecnico – aperto anche alle organizzazioni sindacali – che veda i soggetti coinvolti uniti nel tentativo di trovare la soluzione migliore per i lavoratori di Sviluppo Italia Calabria e per le loro famiglie.

(4-00383)

SPEZIALI. – Ai Ministri delle infrastrutture e trasporti e dell'economia e delle finanze. – Premesso che:

il territorio della Locride comprende 42 comuni per un totale di circa 140.000 abitanti, presenta 75 chilometri di coste ed ha un'estensione di 1.300 chilometri quadrati;

a causa della conformazione montuosa del territorio le vie di comunicazione, sia ferroviaria che stradale, come le strade statali n. 111, n. 112 e n. 281 tra il nord e il sud della Calabria sono situate quasi esclusivamente lungo la costa;

considerato che:

la realizzazione di un'altra trasversale, posta a sud di Marina di Gioiosa e individuata nella Bovalino-Bagnara, è auspicata da oltre un trentennio;

le «linee di sviluppo» previste dalla legge speciale per la Calabria degli anni '70 contenevano già il progetto di detta trasversale e anzi delineavano l'esigenza di ulteriori collegamenti trasversali a rapido scorrimento per allargare la zona di influenza dei benefici dell'autostrada;

la trasversale Bovalino-Bagnara, oltre a essere stata confermata in tutti i documenti di programmazione succedutisi negli anni, è oggi inclusa tra le priorità definite nel vigente Accordo di programma quadro firmato nel luglio 2002 dalla Regione Calabria e dai Ministeri dell'economia e finanze e delle infrastrutture e trasporti;

il progetto della trasversale Bovalino-Bagnara, predisposto dall'amministrazione provinciale, è stato approvato anche dalla Conferenza dei servizi e ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione;

la realizzazione della trasversale in oggetto eviterebbe l'utilizzo di ulteriori finanziamenti per la riqualificazione della strada statale n. 106 che, a sua volta, diventerebbe una strada panoramica di collegamento tra importanti siti culturali, religiosi e archeologici locali;

detta realizzazione faciliterebbe, in conclusione, la fine dell'isolamento nel quale si trovano ancora molti comuni della Locride e stimolerebbe il progresso culturale ed economico anche nelle aree più arretrate,

l'interrogante chiede di sapere se e come i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano intervenire affinché si proceda alla realizzazione della strada trasversale Bovalino-Bagnara, indicando al contempo i finanziamenti necessari, nonché i tempi e i modi di realizzazione in accordo con le amministrazioni locali interessate.

(4-00384)

PORETTI, CHIAROMONTE, DELLA SETA, PERDUCA, SANTINI, DE FEO, TOMASSINI, AMATI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

l'Ente tutela lupo italiano (Etli) è stato riconosciuto come ente morale avente come scopo lo sviluppo e la tutela della razza del lupo italiano;

l'origine della razza sarebbe dovuta all'accoppiamento fortuito di una lupa selvatica con un pastore tedesco: tale origine, però, rende problematico garantire apporti di nuovo patrimonio genetico, utile ai fini di evitare un impoverimento genetico a causa di una troppo elevata consanguineità. A questo proposito si deve rilevare che non è mai stata fornita agli enti istituzionali di vario livello, che hanno sostenuto l'Etli economicamente, la mappa genetica del DNA di tali animali, per poter verificare quanto materiale genetico del lupo sia rimasto ad oggi dopo tanti anni di incroci. La risposta ufficiale è sempre stata che esiste un libro genealogico e un *pool* genetico regolarmente depositato. In pratica l'Etli asserisce di avere le prove che tutti gli esemplari sono parenti tra di loro, quando invece, anche in osservanza della denominazione – Ente tutela lupo italiano – sarebbe da verificare se esiste un collegamento diretto di tipo genetico tra questi cani e il lupo selvatico;

una ricerca scientifica sul DNA del cane detto lupo italiano, presentata presso la Regione Piemonte il 30 luglio 2007, ha dimostrato che il patrimonio genetico di tale razza non è assolutamente confrontabile con quello del lupo selvatico che viene richiamato nella denominazione e che tale cane non può fregiarsi di una particolarità rispetto alle altre razze canine, avendo la stessa lontananza dal progenitore lupo selvatico di una qualsiasi altra razza;

tale ricerca ha evidenziato che non esiste un collegamento genetico tra la razza in questione e il lupo selvatico, come invece il nome dell'ente indica chiaramente;

non risulta che siano state fatte ricerche ufficiali sul DNA di tali cani, come pure è possibile, per definirne scientificamente il contenuto del patrimonio genetico;

il centro di selezione di Cumiana (Torino) dell'ente risulta al momento privo di animali e quindi il peso anche economico del mantenimento degli animali non risulta a carico dell'Etli;

la voragine debitoria dell'ente, ormai cronicizzata, nonostante esso abbia usufruito di contributi regionali, nazionali e forse anche privati da parte di fondazioni bancarie, non consente, al momento, alcun tipo di iniziativa o progettazione realizzabile;

l'ente è privo, nei fatti, di una sede agibile, essendo stato abbandonato il centro di selezione di Cumiana che risulta occupato da un allevamento di cani di altra razza;

il Registro anagrafico ufficiale (RAU) sostanzialmente non esiste. Alcune analisi condotte sullo stesso hanno evidenziato inadempienze e lacune (con successivo effetto «a cascata») rispetto al compito, istituzionalmente prioritario, di tenuta del registro anagrafico ufficiale di razza;

la produzione di nuovi nati si situa a livelli molto bassi e con poche possibilità di controllo da parte dell'ente, essendo le nascite effettuate presso i privati affidatari: le pochissime cucciolate vengono prodotte solo ed esclusivamente per la libera iniziativa degli affidatari, spesso con ridondanza di accoppiamenti da un lato e perdita di linee di sangue dall'altro;

la divisione Studio comportamentale animali di utilità pubblica (SCAUP) non esiste, se non sulla carta, dal momento che il campo di addestramento non è più accessibile essendo stato ceduto assieme a tutto l'edificio che ospitava il centro ed adesso ospita cani di razza staffshire terrier;

l'universo del volontariato Etli è frammentato in varie realtà locali, disomogenee, collegate o addirittura in competizione;

non esiste un sistema di controllo dei soggetti affidati e anche la rete dei delegati nazionali è, di fatto, virtuale,

nel corso delle Legislature precedenti sono stati discussi in Parlamento disegni di legge che prevedevano finanziamenti all'Etli, ed erano stati, quindi, accantonati 1.500.000.000 lire per gli anni 2000, 2001 e 2002;

è stato ripresentato un disegno di legge che prevede il rinnovo di un finanziamento all'Etli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda approfondire quanto denunciato dalla ricerca scientifica, ovvero la non sussistenza di una particolarità genetica che sosterebbe la validità del progetto di tutela del cane lupo italiano;

se risultino agli atti nuovi finanziamenti del Ministero e comunque progetti di finanziamento dell'Ente tutela lupo italiano e, in caso affermativo, se intenda mantenerli o rinnovarli;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere riguardo al mantenimento della qualifica di ente morale per l'Etli.

(4-00385)

TOMASSINI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la cultura giuridica necessita di una maggiore coesione con la cultura economica, dato che in materia civilistica i fenomeni regolati dal di-

ritto hanno un contenuto economico (come ad esempio quelli compresi nella responsabilità civile) ed essa ha bisogno di essere adeguata al diritto economico mutato drasticamente negli ultimi decenni;

la cultura giuridica è ritenuta arretrata, come dimostrato dalle modifiche apportate in data 27 gennaio 2006 dal Consiglio nazionale forense al codice deontologico degli avvocati che con il nuovo testo dell'articolo 13 (dovere di aggiornamento professionale) ha introdotto l'obbligo deontologico per tutti gli avvocati iscritti all'Albo di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandola costantemente, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività;

la stessa arretratezza, a giudizio dell'interrogante, caratterizza la formazione e la cultura giuridica dei magistrati che svolgono la loro attività nell'interesse di rendere giustizia ai cittadini,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile ed opportuno che sia istituito un analogo obbligo di aggiornamento per i magistrati, pubblici dipendenti, al fine di confrontare la loro preparazione individuale con quella aggiornata.

(4-00386)

